



AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI
E FORNITURE STIPULATI DALL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS***

Approvato con delibera del Collegio dell'Autorità 2 dicembre 2008 – GOP 55/08

Aggiornato, ai sensi dell'art. 72, comma 6, con la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità, n. 72/2009
del 2 novembre 2009

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Principi
- Art. 4 - Ambito applicativo ed esclusioni
- Art. 5 - Responsabile del procedimento
- Art. 6 - Tutela dei lavoratori
- Art. 7 - Importi soglie contratti pubblici di rilevanza comunitaria

TITOLO II

DISPOSIZIONI PROCEDURALI FINALIZZATE ALLA SELEZIONE DEI CONCORRENTI

Capo I

Attività amministrativa preliminare e volontà a contrarre

- Art. 8 - Attività istruttoria, preparatoria e propositiva
- Art. 9 - Determinazione a contrarre

Capo II

Procedure di selezione del contraente, atti di gara e pubblicità

- Art. 10 - Procedure di selezione dei contraenti
- Art. 11 - Procedure aperte
- Art. 12 - Procedure ristrette
- Art. 13 - Procedure negoziate
- Art. 14 - Pubblicità delle procedure di selezione dei contraenti e dell'aggiudicazione

Capo III

Gestione delle procedure di selezione del contraente

- Art. 15 - Termini per la presentazione di domande di partecipazione alle gare o delle offerte
- Art. 16 - Impostazione del bando di gara e degli atti complementari
- Art. 17 - Criteri di selezione della migliore offerta
- Art. 18 - Commissione giudicatrice

Capo IV

Soggetti ammessi alle procedure di gara

- Art. 19 - Soggetti ammessi alle procedure di gara e prescrizioni generali
- Art. 20 - Requisiti dei partecipanti
- Art. 21 - Controlli sul possesso dei requisiti
- Art. 22 - Esclusione dalla contrattazione - Documenti ed informazioni complementari
- Art. 23 - Garanzie

Capo V

Verifiche dell'anomalia dell'offerta ed aggiudicazione

- Art. 24 - Rilevazione delle offerte anormalmente basse
- Art. 25 - Verifica delle offerte anormalmente basse
- Art. 26 - Aggiudicazione provvisoria e verbalizzazione delle operazioni di gara
- Art. 27 - Procedura di aggiudicazione in caso di offerte uguali
- Art. 28 - Procedura di aggiudicazione in caso di offerta unica
- Art. 29 - Aggiudicazione definitiva

Capo VI

Procedure di selezione di contraenti per appalti inferiori alla soglia comunitaria

Art. 30 - Disposizioni applicabili e deroghe

Capo VII

Sistema in economia

Art. 31 - Definizione

Art. 32 - Scelta del contraente mediante elenchi di fornitori

Art. 33 - Criteri di affidamento

Art. 34 - Ricorso al sistema in economia per appalti pubblici di servizi e forniture

Art. 35 - Limiti di importo per acquisizioni di beni e servizi

Art. 36 - Ricorso al sistema in economia per appalti pubblici di lavori

Art. 37 - Limiti di importo per esecuzione di lavori

Art. 38 - Garanzie

Art. 39 - Contratto

Capo VIII

Procedure di selezione di contraenti per appalti di servizi compresi nell'allegato II al presente Regolamento

Art. 40 - Principi generali

Art. 41 - Modalità di affidamento

Capo IX

Accesso agli atti e divieti di divulgazione

Art. 42 - Accesso agli atti

Art. 43 - Divieti di divulgazione

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE

Capo I

Art. 44 - Alienazione di beni mobili

Capo II

Alienazione di beni immobili

Art. 45 - Oggetto

Art. 46 - Individuazione del prezzo

Art. 47 - Beni vincolati

Art. 48 - Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione

Art. 49 - Procedure di vendita

Art. 50 - Procedura aperta

Art. 51 - Procedura negoziata

Art. 52 - Procedura negoziata diretta

Art. 53 - Permuta

Capo III

Acquisto beni immobili

Art. 54 - Acquisto di beni immobili

Capo IV

Locazioni

Art. 55 - Locazioni da Terzi di Immobili

Art. 56 - Locazioni a Terzi di Immobili

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA STIPULAZIONE ED ALL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Capo I

Disposizioni generali

Art. 57 - Modalità di contrattazione

Art. 58 - Disciplina del contenuto dei contratti

Art. 59 - Revisione prezzi - Rinnovo e Proroghe contrattuali

Capo II

La stipulazione del contratto

Art. 60 - Competenza alla stipula

Art. 61 - Adempimenti per la stipulazione dei contratti

Art. 62 - Spese contrattuali

Art. 63 - Custodia dei contratti

Art. 64 - Registrazione del contratto

Capo III

La gestione del contratto

Art. 65 - Responsabilità della esecuzione del contratto

Art. 66 - Consegna in pendenza di stipulazione

Art. 67 - Contratti aggiuntivi

Art. 68 - Divieto di cessione del contratto – Vicende soggettive dell'esecutore

Art. 69 - Collaudo - Regolare esecuzione

TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 70- Risoluzione delle controversie con mediazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

Art. 71 - Giurisdizione

TITOLO VI

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, DI RINVIO, TRANSITORIE E FINALI

Art. 72 - Disposizioni di coordinamento

Art. 73 - Norme di rinvio

Art. 74 - Entrata in vigore

Art. 75 - Abrogazioni

ALLEGATO I

INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA OGGETTO DI NEGOZIAZIONE MEDIANTE SISTEMA IN ECONOMIA DI CUI ALL'ART. 34, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE STIPULATI DALL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

ALLEGATO II

INDIVIDUAZIONE ESAUSTIVA DELLE TIPOLOGIE DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 40, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE STIPULATI DALL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (nel seguito, per brevità, denominata Autorità o Amministrazione) ai sensi dell'art. 2, comma 27 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni ed integrazioni, ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa ed, ai sensi del comma 28 del citato articolo, può dotarsi di propri regolamenti concernenti, tra l'altro, l'organizzazione interna ed il funzionamento.

2. Il presente Regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa, applicabile all'Autorità, relativamente alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

3. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad ottimizzare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici dell'Autorità, necessari per il suo funzionamento, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e degli elementi di riferimento stabiliti dal Codice dei contratti, per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali dell'Autorità strumentali al soddisfacimento degli interessi pubblici che fanno istituzionalmente capo all'Amministrazione.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:

- a) per *Autorità o Amministrazione*: l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- b) per *normativa vigente*: il complesso di disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni o Codice dei contratti e nelle altre disposizioni di legge contenenti specifiche disposizioni normative in materia di pubblici appalti;
- c) per *Regolamento*: il complesso di disposizioni contenute nel presente Regolamento per la disciplina dei contratti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- d) per *contratti o contratti pubblici*: i contratti di appalto aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dall'Autorità nell'ambito dei settori ordinari come definiti dal Codice dei contratti;
- e) per *appalti pubblici*: i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra l'Autorità e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti successivamente;
- f) per *appalti pubblici di lavori*: gli appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'elencazione prevista nella normativa vigente, oppure, limitatamente alle ipotesi contemplate dal Codice dei contratti, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'Amministrazione, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara;
- g) per *appalti pubblici di forniture*: gli appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti;

- h) per *appalti pubblici di servizi*: gli appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi rientranti nell'elencazione prevista dalla normativa vigente;
- i) per contratti di *rilevanza comunitaria*: i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è pari o superiore alle soglie comunitarie e non rientranti tra i cosiddetti contratti esclusi;
- j) per contratti *sotto soglia*: i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è inferiore alle soglie comunitarie e non rientranti tra i cosiddetti contratti esclusi;
- k) per *contratti esclusi*: i contratti pubblici di cui al successivo art. 4;
- l) per *imprenditore, fornitore e prestatore di servizi*: una persona fisica o una persona giuridica o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi, sia in forma singola che sotto qualunque forma di raggruppamento o consorzio come definiti dal Codice dei contratti;
- m) per *operatore economico*: l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi;
- n) per *procedure di affidamento*: le procedure poste in essere dall'Amministrazione per la selezione dell'operatore o degli operatori economici con cui stipulare il contratto per l'acquisizione del bene o del servizio o per la realizzazione dei lavori;
- o) per *procedure aperte*: le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;
- p) per *procedure ristrette*: le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dall'Amministrazione;
- q) per *procedure negoziate*: le procedure in cui l'Amministrazione consulta gli operatori economici, opportunamente selezionati, e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il sistema in economia mediante cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.

Art. 3 - Principi

1. L'attività contrattuale dell'Autorità è improntata, in tutte le sue fasi, al rispetto dei principi di legalità, efficacia, economicità, tempestività e correttezza. L'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità, come codificati nella specifica normativa vigente.

2. Durante tutto il corso della vicenda contrattuale, sia nelle fasi procedimentali di scelta del contraente che in quelle di carattere negoziale successive a tale scelta, l'Autorità opera secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa.

3. Il principio di economicità, di cui al precedente comma 1, può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, ai criteri previsti dal bando ed ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

4. Per quanto non espressamente previsto nel Codice dei contratti e nel presente Regolamento, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si

espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni

5. Per quanto non espressamente previsto nel Codice dei contratti e nel presente Regolamento, l'attività contrattuale dell'Autorità si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.

Art. 4 - Ambito applicativo ed esclusioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono applicabili alle procedure di affidamento delle diverse tipologie di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi - di importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria - indette dall'Autorità, fatto salvo quanto diversamente ed espressamente stabilito nei successivi commi del presente articolo.

2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano all'individuazione di soggetti contraenti per i contratti esclusi in tutto o in parte dalla normativa vigente. L'affidamento di tali contratti, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, avverrà nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità e con le modalità procedurali previste dalla normativa vigente.

3. L'affidamento dei contratti pubblici di servizio aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, escluso la sola modalità finanziaria, di beni immobili avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo Titolo III, Capo II, Capo III e Capo IV del presente Regolamento.

4. L'affidamento dei contratti pubblici di servizio, i cui oggetti sono specificamente richiamati nell'allegato II del presente Regolamento, avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo Titolo II, Capo VIII del presente Regolamento.

5. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano, inoltre, per contratti stipulati con persone fisiche rientranti nell'ambito di applicazione del "*Regolamento per il conferimento a terzi di incarichi di studio, ricerca e consulenza e di incarichi in regime di collaborazione coordinata e continuativa*" approvato con deliberazione dell'Autorità dell'1 agosto 2007, n. 201/07, cui si rimanda completamente.

Art. 5 - Responsabile del procedimento

1. Per ogni procedimento di acquisizione di beni, servizi o lavori dovrà essere individuato un responsabile del procedimento sulla base della normativa vigente e delle specifiche ulteriori disposizioni legislative in materia.

2. L'unità organizzativa o il nominativo del responsabile del procedimento sono indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero nell'invito a presentare un'offerta.

Art. 6 - Tutela dei lavoratori

1. L'Autorità, al fine di garantire la tutela dei lavoratori, dovrà verificare che gli operatori economici, nella fase di scelta del contraente, o il soggetto affidatario del contratto, nella fase di esecuzione contrattuale, assicurino:

- a) il rispetto di tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento;
- b) l'applicazione integrale dei contratti collettivi di lavoro delle rispettive categorie e degli accordi integrativi vigenti;
- c) il rispetto di tutte le norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul

lavoro.

Art. 7 - Importi soglie contratti pubblici di rilevanza comunitaria

1. Ai fini della determinazione del valore delle soglie per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria stipulati dall'Autorità si assume come riferimento quanto espressamente previsto dalla normativa vigente applicabile all'Autorità.
2. All'entrata in vigore del Regolamento le soglie, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) di cui al precedente comma 1, sono stabilite in:
 - a) euro 206.000,00 per appalti pubblici di servizi e forniture;
 - b) euro 5.150.000,00 per appalti pubblici di lavori.
3. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'I.V.A., valutato dall'Amministrazione. Ai fini del calcolo si tiene conto dell'importo massimo stimato per l'intero periodo contrattuale previsto.
4. Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.
5. Il valore delle forniture o dei servizi, non necessariamente funzionali all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori, non può essere aggiunto al valore dell'appalto dei lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni specifiche contenute nel presente Regolamento.
6. Ai fini del calcolo del valore stimato degli appalti pubblici di lavori, opere, servizi e forniture:
 - a) quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi o un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
 - b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie comunitarie, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.
7. L'Amministrazione è tenuta a valutare che il valore stimato degli appalti pubblici, di cui al precedente comma 3, sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza che deve risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.
8. L'Amministrazione è tenuta ad indicare, nei documenti di gara, l'esatto ammontare dei costi relativi alla sicurezza, come valutati in funzione del precedente comma 7, e non soggetti a variazioni, ovvero non soggetti a ribassi, da parte dei concorrenti alla procedura di gara.
9. Per la valutazione degli oneri di sicurezza, di cui al precedente comma 8, verrà predisposto - ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. - il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.), al fine di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi e valutarne i relativi oneri, a carico dell'Amministrazione, che contribuiranno alla determinazione del valore complessivo dell'appalto, ma che non saranno assoggettati a ribassi d'asta.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PROCEDURALI FINALIZZATE ALLA SELEZIONE DEI CONCORRENTI

Capo I

Attività amministrativa preliminare e volontà a contrarre

Art. 8 - Attività istruttoria, preparatoria e propositiva

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione dell'Amministrazione - piano triennale e piani operativi annuali - o degli atti di programmazione previsti dalle norme vigenti.
2. L'espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie degli atti necessari alla contrattazione appartiene, di norma, al Direttore della Direzione, cui fa capo la responsabilità della corretta gestione dell'atto di spesa secondo il sistema vigente di deleghe di spesa di cui al Regolamento di contabilità dell'Autorità, nella cui competenza rientra la formulazione della proposta costituente oggetto dell'ipotizzato rapporto contrattuale, coadiuvato e supportato dall'Unità Affari Generali e Contratti della Direzione Personale, Amministrazione e Finanza dell'Autorità.
3. Nel caso di responsabilità ripartita, l'attività contrattuale sarà posta in capo ai Direttori interessati, specificando la rispettiva competenza.
4. A tutte le fasi procedurali di individuazione della migliore offerta e del soggetto affidatario con cui stipulare il contratto procede la Direzione Personale, Amministrazione e Finanza, tramite l'Unità Affari Generali e Contratti, in collaborazione con la Direzione proponente.

Art. 9 - Determinazione a contrarre

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'Autorità, in conformità al vigente sistema di deleghe di cui al Regolamento di contabilità, delibera o determina di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, secondo le modalità di cui al presente Regolamento. Gli estremi dell'atto della volontà a contrarre devono essere riportati nel Bando di gara o nella lettera di invito.
2. La selezione del contraente, cui affidare il contratto, avviene mediante una delle procedure di affidamento previste nel presente Regolamento, o se del caso nel Codice dei contratti, per l'individuazione dei soggetti offerenti e del soggetto con cui stipulare il contratto di appalto.
3. Nell'atto amministrativo di cui al precedente comma 1 devono essere specificati e congruamente motivati:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e l'importo stimato;
 - c) le motivazioni della procedura di scelta del contraente, con particolare riferimento alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ed i criteri di scelta del contraente;
 - d) il responsabile del procedimento ai sensi della normativa vigente. Qualora tale indicazione non sia fornita il ruolo di responsabile del procedimento sarà assunto dal Direttore della Direzione Personale, Amministrazione e Finanza.
4. La determinazione a contrarre deve approvare tutti i necessari documenti disciplinanti le disposizioni della procedura di selezione del contraente (disciplinare di gara, schema di valutazione dell'offerta) nonché i capitolati di gara (amministrativo e tecnico) che costituiscono, unitamente al bando di gara ed ai suoi allegati, documenti fondamentali su cui si basa l'intera procedura di gara e

da cui promana il contenuto del successivo contratto.

5. Detta disciplina può essere formulata, in tutto od in parte, per rinvio ad altri apparati normativi, quali capitoli generali o speciali predisposti da altre amministrazioni pubbliche, in tal caso la disciplina richiamata acquista natura contrattuale ed è applicabile in quanto non contrastante con le norme del presente Regolamento.

6. Nel caso in cui l'appalto rientri nel campo di applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'Amministrazione redige il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e lo mette a disposizione dei partecipanti la procedura di gara, ai fini della formulazione dell'offerta.

Capo II

Procedure di selezione del contraente, atti di gara e pubblicità

Art. 10 - Procedure di selezione dei contraenti

1. Ferme restando le modalità di scelta del contraente previste dalla normativa vigente, l'Autorità individua l'operatore economico cui affidare il contratto attivando, in via preferenziale, le seguenti procedure:

- a) procedure aperte;
- b) procedure ristrette.

2. È ammesso il ricorso alle altre procedure di scelta del contraente previste dalla normativa vigente, ivi compresa la procedura negoziata con o senza pubblicazione di un bando di gara, nei soli casi ed alle condizioni specificamente previste dalla normativa vigente e nel presente Regolamento.

3. È ammessa, quale forma di procedura negoziata del sistema in economia, la procedura di scelta del contraente mediante cottimo fiduciario, secondo quanto disposto al successivo Capo VII.

4. Per l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II al presente Regolamento, si osservano le norme di cui al successivo Capo VIII.

Art. 11 - Procedure aperte

1. La procedura aperta è un procedimento di gara a cui possono partecipare tutti coloro in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione e contemplati nel Bando di gara e nei documenti ad esso allegati. Il Bando di gara costituisce invito a presentare offerte alle condizioni dallo stesso contemplate e rappresenta l'atto fondamentale della procedura e le sue condizioni, riportate anche nei documenti di gara ad esso allegati, costituiscono le regole che disciplinano il procedimento di gara.

2. L'Autorità si avvale, di norma, della procedura aperta per tutti gli appalti pari o superiori alle soglie comunitarie e, in via preferenziale, per tutti gli appalti il cui valore stimato risulta superiore alle soglie per l'attuazione del sistema in economia di cui al successivo capo VII.

Art. 12 - Procedure ristrette

1. La procedura ristretta è un procedimento di gara a cui possono partecipare soltanto le imprese che hanno superato la fase di prequalificazione a seguito di pubblicazione del bando e che sono state pertanto invitate dall'Amministrazione a presentare offerte.

2. L'Autorità si avvale, di norma, della procedura ristretta quando, in relazione all'oggetto dell'appalto, si renda opportuno procedere ad una preliminare selezione dei concorrenti sulla base delle specifiche disposizioni contenute nei documenti di gara, per tutti gli appalti pari o superiori alle soglie comunitarie e, in via preferenziale, per tutti gli appalti il cui valore stimato risulta superiore alle soglie per l'attuazione del sistema in economia di cui al successivo capo VII.

Art. 13 - Procedure negoziate

1. La procedura negoziata è una procedura eccezionale di scelta del contraente mediante la quale l'Amministrazione, solo ed esclusivamente nelle ipotesi indicate nel seguito del presente articolo, consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.

2. Il ricorso alla procedura negoziata, in una delle forme di seguito indicate, deve essere adeguatamente motivato sotto il profilo giuridico nella determinazione a contrarre di cui al precedente articolo 9, mentre nel provvedimento di aggiudicazione deve darsi conto della congruità del prezzo offerto nel caso di impresa unica offerente, fatta comunque salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere a verificare la congruità della migliore offerta, anche nel caso di più offerte presentate nel corso della procedura.

3. L'Amministrazione può aggiudicare i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture mediante la procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:

- a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (o di un dialogo competitivo), tutte le offerte presentate sono risultate irregolari ovvero inammissibili in relazione ai requisiti formali di partecipazione richiesti ai concorrenti o in relazione alle offerte, tecniche o economiche, presentate dai medesimi concorrenti. Nella procedura negoziata in questione non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. L'Amministrazione potrà omettere la pubblicazione del bando di gara nel caso in cui decida di procedere ad invitare alla procedura negoziata solo quei concorrenti che, nella procedura aperta o ristretta indetta in precedenza, abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali richiesti per la partecipazione alla precedente procedura. Nel caso di contratti pubblici di lavori, tali disposizioni si applicano solo ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;
- b) nel caso di appalti pubblici di lavori: per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.

4. L'Amministrazione può aggiudicare i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture mediante la procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:

- a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. In caso di ricorso a tale procedura dovrà essere predisposta una apposita relazione, da inviare alla Commissione Europea su sua espressa richiesta, che evidenzii le ragioni della mancata aggiudicazione della procedura di gara aperta o ristretta e le motivazioni in merito all'opportunità scelta dall'Amministrazione di procedere all'utilizzo della procedura negoziata. Nel caso di contratti pubblici di lavori, tali disposizioni si applicano solo ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;
- b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza - risultante da eventi imprevedibili per l'Amministrazione - non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara.

5. Nei contratti pubblici di forniture la procedura di cui al comma 4 è, inoltre, consentita nei seguenti casi:

- a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di

sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

- b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore imponga all'Amministrazione l'acquisto di materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
- c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
- d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

6. Nei contratti pubblici relativi a servizi la procedura di cui al comma 4 è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

7. Nei contratti pubblici di lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura di cui al precedente comma è, inoltre, consentita nei seguenti casi:

- a) per i lavori o i servizi complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale divenuti, a seguito di una circostanza imprevista, necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti all'Amministrazione, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
 - a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per i lavori o i servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
- b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato, come previsto al precedente art. 7, per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui al medesimo articolo.

8. Nell'ipotesi di procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, l'invito a partecipare a procedure negoziate concorrenziali deve essere esteso ad un congruo numero di imprese nel rispetto della normativa vigente. Di norma devono essere invitate alla gara ufficiosa almeno tre operatori economici, salvo che sul mercato non ne esistano in tal numero.

Art. 14 - Pubblicità delle procedure di selezione dei contraenti e dell'aggiudicazione

1. Per appalti di valore sia superiore sia inferiore alle soglie comunitarie, l'Autorità pubblicizza le

procedure di selezione dei contraenti e la conseguente definitiva aggiudicazione secondo termini e modalità di cui alla normativa vigente.

2. L'Amministrazione, per il perseguimento del principio di trasparenza ed in aggiunta alle forme di pubblicità previste dal precedente comma 1, adotta di norma ulteriori strumenti di informazione o modalità di informazione per assicurare adeguata pubblicità alle procedure di aggiudicazione, ivi comprese, ove possibile, le procedure per i contratti esclusi di cui al precedente art. 4.

3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma 2, l'Autorità ha istituito – sul proprio sito informatico all'indirizzo http://www.autorita.energia.it/bandi_gara.htm – il “*profilo di committente*” su cui verranno pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal Codice dei contratti e dal presente Regolamento.

Capo III

Gestione delle procedure di selezione del contraente

Art. 15 - Termini per la presentazione di domande di partecipazione alle gare o delle offerte

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione alle gare, l'Amministrazione tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte nonché dei termini minimi stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 16 - Impostazione del bando di gara e degli atti complementari

1. In caso di aggiudicazione di un contratto pubblico di lavori o servizi o forniture mediante procedura aperta o procedura ristretta o procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, l'Autorità deve rendere nota tale intenzione con un apposito bando di gara.

2. L'Amministrazione, per appalti sia sopra che sotto la soglia comunitaria, imposta il bando di gara assumendo a riferimento gli elementi essenziali indicati nella vigente normativa comunitaria o nazionale.

3. Gli elementi specificativi delle informazioni riportate nel bando di gara sono illustrati in dettaglio in apposito documento complementare denominato disciplinare di gara e, per quanto concerne le modalità di aggiudicazione della procedura, nel documento complementare denominato schema di valutazione dell'offerta da prevedersi nel caso di aggiudicazione mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

4. Il capitolato amministrativo disciplina, in dettaglio, il rapporto contrattuale che si instaurerà con il soggetto aggiudicatario.

5. Il capitolato tecnico illustra le specifiche tecniche relative all'appalto, previste dalla normativa vigente.

6. Il bando di gara, unitamente a tutti i documenti di gara che disciplinano le modalità di partecipazione alla gara, le modalità di svolgimento dell'appalto e il rapporto contrattuale, è di norma approvato, secondo il vigente sistema di deleghe di cui al Regolamento di contabilità dell'Autorità, con deliberazione dell'Autorità ovvero determinazione del Direttore di cui precedente articolo 9.

Art. 17 - Criteri di selezione della migliore offerta

1. L'Autorità procederà ad aggiudicare i contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, secondo il criterio del prezzo più basso o secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinati dalla normativa vigente. L'Amministrazione renderà noto il criterio di aggiudicazione

nel bando di gara o nella lettera di invito.

2. L'Autorità, di norma, adotta il criterio dell'offerta al prezzo più basso nel caso in cui sia stato predisposto un dettagliato capitolato tecnico di riferimento tale che la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo dato del prezzo.

3. Nei casi in cui sia opportuno procedere ad aggiudicare l'appalto sulla base del rapporto qualità-prezzo dell'offerta, l'Autorità adotta il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

4. La valutazione tra la componente qualitativa e la componente economica dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio, proporzionalità e ragionevolezza, in relazione all'oggetto dell'appalto.

5. I parametri relativi alla componente qualitativa dell'offerta da esplicitare nei documenti di gara, sono riferiti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto e sono esplicitati in dettaglio con la relativa congrua ponderazione dei punteggi parziali attribuibili nell'ambito della ponderazione complessiva.

6. L'Amministrazione può, in funzione della peculiare natura e oggetto dell'appalto, individuare nel bando di gara, o nel disciplinare, una clausola di riferimento, in base alla quale le offerte che, a seguito di valutazione della componente qualitativa, anche per singoli parametri, non raggiungano un giudizio di adeguatezza, o un determinato punteggio minimo complessivo rispetto al punteggio massimo attribuibile, non sono ammesse al proseguo delle fasi procedurali della gara, in quanto non coerenti con i livelli funzionali e qualitativi minimi attesi dall'Amministrazione stessa.

7. In ogni caso resta salva la facoltà dell'Amministrazione di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

8. L'Amministrazione esplicherà, in dettaglio, nei documenti di gara le modalità di formulazione dei giudizi e di attribuzione del relativo punteggio, con riferimento alla valutazione della componente qualitativa dell'offerta, e le modalità di valutazione e attribuzione del relativo punteggio con riferimento alla componente economica dell'offerta. Le modalità dovranno essere opportunamente predisposte e dettagliate in funzione della natura dell'oggetto dell'appalto secondo i principi di cui al precedente art. 3. La Commissione giudicatrice della gara è tenuta ad attenersi alle modalità indicate nei documenti di gara ai fini delle proprie valutazioni.

Art. 18 - Commissione giudicatrice

1. Qualora si utilizzi, per la valutazione delle offerte, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene nominata, dal medesimo soggetto che ha disposto l'avvio della procedura di gara ovvero dal Direttore Generale per l'Autorità, una commissione giudicatrice ai sensi della normativa vigente.

2. La commissione giudicatrice deve essere sempre nominata dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

3. La commissione giudicatrice opera come organo dell'Autorità deputato alle operazioni di gara, apertura dei plichi, verifica del possesso dei requisiti, formulazione del giudizio tecnico-qualitativo ed economico delle offerte, finalizzate alla proposta di aggiudicazione della procedura di gara, il tutto in conformità con quanto stabilito nei documenti di gara.

4. Qualora siano rilevate offerte anormalmente basse, secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed al successivo art. 24 del presente Regolamento, la commissione giudicatrice opera anche come commissione di verifica del carattere anormalmente basso delle offerte.

5. Esaurite le fasi procedurali di verifica delle offerte anormalmente basse, previste dalla normativa

vigente, la commissione giudicatrice procede alla formalizzazione della graduatoria di merito in base alla quale definisce l'aggiudicazione provvisoria.

6. Tutte le fasi procedurali dei lavori della commissione giudicatrice avverranno in seduta pubblica, con la sola esclusione delle valutazioni tecnico-qualitative riferite alla documentazione tecnica predisposta dalle società. In seduta pubblica si dovranno, altresì, rendere edotti tutti i partecipanti dell'esito delle verifiche dell'anomalia dell'offerta, di cui ai precedenti commi 4 e 5, e della conseguente graduatoria di aggiudicazione provvisoria.

7. Ogni verbale di gara verrà inviato alla Direzione Personale, Amministrazione e Finanza per l'espletamento di tutte le conseguenti azioni in materia di informazione e comunicazione agli operatori economici.

8. Qualora l'Amministrazione utilizzi per la valutazione delle offerte il criterio del prezzo più basso può costituire una commissione giudicatrice con la stessa composizione e con le medesime funzioni valutative della commissione giudicatrice di cui ai commi precedenti, per quanto riferibili e compatibili con la procedura di aggiudicazione comportante l'esame delle offerte con il criterio del prezzo più basso.

9. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione, dovrà essere rinominata una Commissione secondo le regole previste nei precedenti commi.

Capo IV

Soggetti ammessi alle procedure di gara

Art. 19 - Soggetti ammessi alle procedure di gara e prescrizioni generali

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di gara, aperte, ristrette e negoziate indette dall'Autorità, tutti i soggetti come individuati dalla normativa vigente nonché forme di raggruppamento o consorzi di operatori economici, anche se non ancora costituiti, in possesso dei requisiti previsti nei documenti di gara.

2. La partecipazione di soggetti in forma associata o consorziata, di qualunque natura, avverrà secondo termini e modalità di cui alla normativa vigente espressamente riportati nei documenti di gara.

3. Il concorrente, singolo o raggruppato o consorziato, in relazione ad una specifica procedura di gara può soddisfare la richiesta di possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto, secondo le regole esplicitate nei documenti di gara.

Art. 20 - Requisiti dei partecipanti

1. I requisiti di ammissibilità alle gare hanno la finalità di ammettere alle procedure di affidamento soggetti idonei e sono resi noti nei documenti di gara.

2. Tutti i concorrenti dovranno dimostrare, nelle forme consentite dalle vigenti disposizioni legislative, il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché, secondo le espresse disposizioni contenute nei documenti di gara, il possesso dei requisiti riferiti alla capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale.

3. L'Amministrazione potrà prevedere ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, di ammissibilità alle procedure di affidamento in base a criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto al valore economico e/o all'oggetto della gara.

4. Salvo diversa indicazione normativa, i requisiti di partecipazione devono in ogni caso essere

posseduti al momento della presentazione dell'offerta e dello svolgimento della gara.

5. I requisiti di partecipazione alle procedure connesse all'attività negoziale possono essere comprovati da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte nelle forme previste dalla legge. A tal fine l'Autorità, in attuazione dei principi di semplificazione amministrativa, predispone appositi modelli di autodichiarazione.

Art. 21 - Controlli sul possesso dei requisiti

1. L'Amministrazione procede, attraverso i soggetti e gli organismi deputati alla gestione delle procedure di gara, alla verifica a campione dell'effettivo possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti ai concorrenti, secondo termini e modalità di cui alla normativa vigente.

2. Oltre alla verifica a campione di cui al precedente comma 1, l'Autorità procederà alle verifiche di controllo sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara nei confronti delle imprese poste al primo e secondo posto della graduatoria provvisoria, se non già verificate nel corso della procedura di gara.

3. Salvo i casi previsti nei precedenti commi, è comunque facoltà dell'Autorità mettere in atto, in qualunque momento, procedure di verifica nei confronti delle imprese concorrenti e, nel caso dell'impresa affidataria del contratto, anche nel corso dell'esecuzione contrattuale.

Art. 22 - Esclusione dalla contrattazione - Documenti ed informazioni complementari

1. In ogni procedura di gara, le eventuali cause di esclusione del concorrente dalla procedura devono essere espressamente indicate nei documenti di gara.

2. Nel corso della procedura di gara, qualora non si tratti di prescrizioni univocamente previste a pena di esclusione, l'Amministrazione, attraverso i soggetti e gli organismi deputati alla gestione delle procedure di gara e se ritenuto necessario, può invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ma non mancanti, ai sensi della vigente normativa.

Art. 23 - Garanzie

1. Di norma, a garanzia dell'offerta ovvero dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, è prevista la presentazione di idonee cauzioni a favore dell'Autorità.

2. In ogni caso la cauzione deve essere obbligatoriamente prestata, indipendentemente dall'importo contrattuale, qualora al contraente vengano assegnati beni di proprietà dell'Autorità.

3. Per i contratti relativi all'esecuzione di lavori pubblici e quelli relativi alla fornitura di beni o di servizi, dovranno essere richieste le seguenti garanzie:

- a) una "cauzione provvisoria" nel corso della procedura di gara e richiesta a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara;
- b) una "cauzione definitiva" richiesta all'operatore economico affidatario del contratto a garanzia dell'esecuzione del medesimo.

4. L'Amministrazione, in funzione dell'oggetto e della natura dell'appalto, può disporre di non procedere a richiedere la cauzione provvisoria per i contratti il cui valore stimato sia inferiore a 100.000,00 euro e la cauzione definitiva per i contratti il cui valore stimato sia inferiore a 50.000,00.

Capo V

Verifiche dell'anomalia dell'offerta ed aggiudicazione

Art. 24 - Rilevazione delle offerte anormalmente basse

1. Successivamente alla formazione della graduatoria provvisoria/preliminare di merito, e prima dell'eventuale esperimento migliorativo delle offerte di cui al successivo art. 27, l'Amministrazione procede alla rilevazione delle eventuali offerte anormalmente basse, applicando i criteri di cui alla normativa vigente.

2. Oltre alla verifica delle offerte anormalmente basse come derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al precedente comma 1, è sempre fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Art. 25 - Verifica delle offerte anormalmente basse

1. Qualora la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più offerte anormalmente basse, l'Autorità procede, in via preferenziale e dandone espressa evidenza nei documenti di gara, alla verifica delle stesse, in conformità con la normativa vigente, sottoponendo a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

2. Nell'ambito della valutazione dell'anomalia dell'offerta la commissione giudicatrice è tenuta a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

3. Le esclusioni delle offerte per le quali la commissione giudicatrice abbia rilevato, al termine del procedimento di verifica, la permanenza del carattere di anomalia, vengono disposte ed ufficializzate ai partecipanti alla procedura di gara nel corso di una apposita seduta pubblica.

Art. 26 - Aggiudicazione provvisoria e verbalizzazione delle operazioni di gara

1. A seguito della valutazione delle offerte e dell'eventuale verifica di quelle risultate anomale, la commissione giudicatrice procede alla formulazione dell'aggiudicazione provvisoria, sulla base della graduatoria risultante dal procedimento.

2. Le operazioni di gara sono riportate in appositi verbali, redatti dalla commissione giudicatrice in conformità la normativa vigente.

Art. 27 - Procedura di aggiudicazione in caso di offerte uguali

1. Nel caso di aggiudicazione della procedura di gara mediante il criterio del prezzo più basso, in presenza di due o più offerte di identico valore economico, la commissione giudicatrice procederà, nella medesima seduta di gara, all'avvio di un esperimento migliorativo delle offerte di uguale valore economico, secondo la seguente procedura:

- a) l'esperimento migliorativo, che dovrà essere avviato e concluso nella medesima seduta di gara, verrà svolto tra i rappresentanti delle imprese interessate dal procedimento, presenti nella seduta pubblica di gara, formalmente muniti di idonei poteri rappresentativi e verrà espletato anche in presenza di uno solo di essi;
- b) solo nel caso di assenza contemporanea di tutti i rappresentanti, formalmente muniti di idonei poteri rappresentativi, delle imprese che hanno presentato la medesima offerta economica o nel caso in cui nessuno proceda a migliorare la propria offerta ovvero nei casi in cui l'offerta

non sia migliorabile, si procederà, direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio pubblico tra le imprese coinvolte nel procedimento.

2. Nel caso di aggiudicazione della procedura di gara mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice procederà, nella medesima seduta di gara, secondo la seguente procedura:

- a) qualora due o più imprese abbiano ottenuto il medesimo punteggio complessivo più alto, ma punteggi parziali differenti (elementi qualitativi ed elementi economici) verrà assunto come riferimento il punteggio assegnato per la componente qualitativa dell'offerta. In tal caso, pertanto, il punteggio della componente qualitativa dell'offerta determinerà l'ordine di merito della graduatoria complessiva della gara e verrà dichiarata aggiudicataria provvisoria l'impresa alla quale è stato assegnato il punteggio più alto per gli elementi qualitativi dell'offerta;
- b) qualora due o più imprese abbiano ottenuto il medesimo punteggio complessivo più alto e il medesimo punteggio più alto per la componente qualitativa complessiva dell'offerta, con conseguente medesimo punteggio più alto per la componente economica dell'offerta, ma diversi ribassi offerti, verrà assunto come riferimento l'effettivo ribasso formulato in sede di gara. In tal caso, pertanto, l'effettivo ribasso offerto determinerà l'ordine di merito della graduatoria complessiva della gara e verrà dichiarata aggiudicataria provvisoria l'impresa che avrà formulato il miglior effettivo ribasso;
- c) qualora due o più imprese abbiano ottenuto il medesimo punteggio complessivo più alto e il medesimo punteggio più alto per la componente qualitativa dell'offerta, con conseguente medesimo punteggio più alto per la componente economica dell'offerta, ed il medesimo effettivo ribasso offerto, si procederà - direttamente nella medesima seduta di gara - ad un esperimento migliorativo che riguarderà la sola componente economica, fermo restando il progetto tecnico come presentato in sede di gara (complesso degli elementi qualitativi dell'offerta).

L'esperimento migliorativo avverrà tra i rappresentanti delle imprese interessate dal procedimento, presenti nella seduta pubblica di gara, formalmente muniti di idonei poteri rappresentativi e verrà espletato anche in presenza di uno solo di essi. In tal caso, pertanto, il risultato dell'esperimento migliorativo determinerà l'ordine di merito della graduatoria complessiva della gara e verrà dichiarata aggiudicataria provvisoria l'impresa che avrà formulato il maggior miglioramento più conveniente per l'Autorità.

Nel caso di assenza contemporanea di tutti i rappresentanti delle imprese interessate dal procedimento sopra indicato, ovvero qualora nessun rappresentante delle imprese interessate dal procedimento, presente alla seduta pubblica di gara, proceda a migliorare la propria offerta economica, si procederà ad aggiudicare la procedura di gara mediante sorteggio pubblico, tra le imprese poste al primo posto ex equo nella graduatoria, che verrà espletato durante la medesima seduta pubblica di gara.

3. L'Amministrazione, in funzione dell'oggetto del contratto, esplicherà il dettaglio procedurale per identificare le varie procedure a cui la Commissione giudicatrice dovrà attenersi per le varie ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. Il valore economico risultante dall'esperimento migliorativo dell'offerta sarà assoggettato, se del caso, alle verifiche di cui al precedente art. 24, comma 2 e art. 25.

Art. 28 - Procedura di aggiudicazione in caso di offerta unica

1. Se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando di gara o nella lettera d'invito, si può

procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta conveniente e congrua dall'Amministrazione.

2. L'Amministrazione valuterà, comunque, anche l'opportunità di procedere all'annullamento della procedura di gara qualora, in una logica concorrenziale, la mancanza di una pluralità di offerte non garantisca il perseguimento dell'interesse sotteso all'appalto.

Art. 29 - Aggiudicazione definitiva

1. Al termine delle fasi procedurali della gara è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente e, effettuate le verifiche di cui al precedente art. 21, l'Amministrazione provvede all'aggiudicazione definitiva ed alla successiva stipula del contratto tramite il medesimo organo che ha indetto la procedura di affidamento.

Capo VI

Procedure di selezione di contraenti per appalti inferiori alla soglia comunitaria

Art. 30 - Disposizioni applicabili e deroghe

1. Per la stipula di contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano le specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente.

2. Nel caso in cui l'appalto rientri nel campo di applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'Amministrazione redige il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e lo mette a disposizione dei partecipanti alla procedura di gara, ai fini della formulazione dell'offerta.

Capo VII

Sistema in economia

Art. 31 - Definizione

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri, o appositamente acquistati o noleggiati, e con personale proprio dell'Amministrazione, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

4. L'Autorità può effettuare acquisizioni di beni, servizi e lavori mediante il sistema in economia utilizzando la procedura del cottimo fiduciario secondo l'osservanza della specifica disciplina di cui ai successivi articoli del presente Capo VII.

Art. 32 - Scelta del contraente mediante elenchi di fornitori

1. Per gli appalti affidati secondo la procedura del cottimo fiduciario, l'Amministrazione predisporrà un elenco di operatori economici per le diverse tipologie di lavori, forniture e di servizi da utilizzare ai sensi e per gli effetti di cui ai successivi artt. 35, comma 2 e 37, comma 2.

2. A tali elenchi possono essere iscritti, tra l'altro, anche i soggetti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità professionale ed economico-finanziaria nonché dei requisiti di cui al precedente art. 6.

3. Le modalità di istituzione e tenuta degli elenchi fornitori saranno regolamentate da apposito successivo atto entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 33 - Criteri di affidamento

1. Le procedure di gara mediante cottimo fiduciario sono affidate in base ad uno dei criteri di cui al precedente art. 17, con le medesime modalità riportate.

2. Alle operazioni di individuazione della migliore offerta e del soggetto affidatario procede la Direzione Personale, Amministrazione e Finanza, tramite l'Unità Affari Generali e Contratti, in collaborazione con la Direzione proponente, privilegiando il criterio di cui al precedente art. 17, comma 3.

3. L'Amministrazione, nelle procedure di gara mediante cottimo fiduciario, si riserva la facoltà di procedere a valutare la congruità delle offerte presentate, secondo l'ordine di posizione nella graduatoria conclusiva provvisoria, chiedendo eventualmente ai relativi offerenti di presentare, entro un congruo termine da definire in sede di richiesta, gli elementi giustificativi a supporto della fattibilità dell'offerta economica presentata.

Art. 34 - Ricorso al sistema in economia per appalti pubblici di servizi e forniture

1. Ai sensi della normativa vigente, l'acquisizione in economia di beni e servizi - mediante procedura di cottimo fiduciario - è ammessa in relazione all'oggetto del contratto, che deve essere ricompreso tra quelli espressamente previsti nell'elenco di cui all'allegato I al presente Regolamento, ed ai limiti di importo di cui al successivo art. 35, comma 1.

2. Il ricorso all'acquisizione in economia è consentito anche nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, originariamente non previste nel contratto, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 35 - Limiti di importo per acquisizioni di beni e servizi

1. L'acquisizione mediante cottimo fiduciario di ogni bene e/o di ogni servizio, di cui all'allegato I al presente Regolamento, è ammessa per importi non superiori a 100.000,00 euro, previa determinazione del soggetto delegato alla spesa.

2. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 20.000,00 euro e fino al valore di cui precedente comma 1, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previo confronto concorrenziale di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Amministrazione.

3. Per servizi o forniture inferiori a 20.000,00 euro è consentito di derogare alla consultazione di cui al precedente comma 2, nonché alla necessità di provvedere mediante determinazione del soggetto delegato alla spesa.

4. È vietato qualsiasi frazionamento artificioso della spesa dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo.

Art. 36 - Ricorso al sistema in economia per appalti pubblici di lavori

1. L'acquisizione in economia di lavori, mediante procedura di cottimo fiduciario, è consentita per esecuzioni di lavori rientranti nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dalla normativa vigente;
- b) manutenzione di opere o di impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

Art. 37 - Limiti di importo per esecuzione di lavori

1. Il ricorso alle procedure in economia per l'esecuzione di lavori pubblici è ammesso per importi non superiori a 200.000,00 euro, previa determinazione del soggetto delegato alla spesa.

2. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previo confronto concorrenziale di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Amministrazione.

3. Per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro è consentito di derogare alla consultazione di cui al precedente comma 2, nonché alla necessità di provvedere mediante determinazione del soggetto delegato alla spesa.

4. E' vietato qualsiasi frazionamento artificioso della spesa dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo.

Art. 38 - Garanzie

1. Nei casi di procedure mediante cottimo fiduciario l'Autorità può, in funzione dell'oggetto del contratto, prevedere le medesime garanzie di cui al precedente articolo 23 del presente Regolamento.

Art. 39 - Contratto

1. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice.

2. Le attività negoziali e gli ordinativi di fornitura, per quanto possibile, possono essere effettuati con ogni mezzo di comunicazione, ivi compreso l'utilizzo di modalità telematiche al fine di modernizzare e semplificare le procedure e di accelerare le fasi di acquisto.

3. Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, copie, etc.) sono a carico del contraente.

Capo VIII

Procedure di selezione di contraenti per appalti di servizi compresi nell'allegato II al presente Regolamento

Art. 40 - Principi generali

1. Per l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi, esclusi in tutto o in parte dalla normativa vigente, individuati nell'allegato II al presente Regolamento si osservano le speciali norme di cui al presente Capo VIII, laddove non siano emanate discipline specifiche di settore che prescrivano forme procedimentali più rigorose per il loro affidamento.
2. L'aggiudicazione degli appalti di cui al precedente comma 1, avviene in generale nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e, comunque, nell'osservanza della normativa vigente in materia di specifiche tecniche e avviso sui risultati della procedura di affidamento.
3. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Autorità verrà garantita in osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per quanto applicabile all'Autorità.

Art. 41 - Modalità di affidamento

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di cui al precedente art. 40, comma 2, l'Autorità procederà, di norma, all'aggiudicazione degli appalti di servizi, di cui all'allegato II al presente Regolamento, nel rispetto delle seguenti modalità procedimentali:
 - a) per importi inferiori a 100.000,00 euro e nel rispetto della specifica normativa vigente in materia di appalti esclusi, mediante l'attivazione della procedura di cui all'art. 34;
 - b) per importi pari o superiori a 100.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria, mediante applicazione, per analogia, della disciplina prevista nel presente Regolamento per appalti di servizi il cui valore è al di sotto della soglia comunitaria;
 - c) per importi pari o superiori al valore della soglia comunitaria, mediante applicazione, per analogia, della disciplina prevista nel presente Regolamento per appalti di servizi di rilevanza comunitaria.
2. L'impostazione degli atti di gara, per l'aggiudicazione degli appalti di servizi di cui al precedente art. 40, comma 1, può essere realizzata dall'Amministrazione anche con formule sperimentali ed innovative, nonché con soluzioni differenti rispetto a quelle prefigurate dalla normativa vigente per altre tipologie di appalti di servizi, purché non contrastanti con la medesima normativa.

Capo IX

Accesso agli atti e divieti di divulgazione

Art. 42 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, avverrà secondo termini e modalità previsti espressamente dalla normativa vigente e, per quanto applicabile, dal "Regolamento recante la disciplina delle garanzie di trasparenza dell'azione amministrativa dell'Autorità".
2. La procedura relativa all'accesso agli atti, per tutti gli atti contrattuali, è competenza della Direzione Personale, Amministrazione e Finanza.

Art. 43 - Divieti di divulgazione

1. Fatta comunque salva la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di appalti segreti o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni

forma di divulgazione in relazione:

- a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;
- c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione della normativa vigente per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

2. In relazione alle ipotesi di cui alle precedenti lettere a) e b) è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE

Capo I

Art. 44 - Alienazione di beni mobili

1. L'Autorità procede all'alienazione dei beni mobili mediante una delle forme previste dalle disposizioni di cui al precedente articolo 10 a seconda dell'importanza degli oggetti da alienare e della convenienza economica di seguire l'una o l'altra forma, sulla scorta di apposita stima.
2. Si può procedere all'alienazione dei beni mobili dichiarati "fuori uso" sulla base di apposito verbale, da cui risulti che gli stessi non sono più utilizzabili e per i quali non sia più vantaggiosa la trasformazione per l'Amministrazione.
3. Per i beni mobili può essere consentita l'alienazione a ditta fornitrice dello stesso genere di beni a scomputo del prezzo di acquisto di nuove attrezzature.
4. E' consentita la donazione di beni fuori uso ad enti o associazioni senza scopo di lucro. La cessione, se non è obbligatoria altra forma, può essere perfezionata con il verbale di consegna. Le eventuali spese di passaggio di proprietà e di trascrizione nei pubblici registri restano a carico del ricevente.
5. Per quanto non espressamente richiamato al presente articolo si rimanda, per quanto compatibile, alle vigenti disposizioni delle "Procedure di registrazione inventariale del patrimonio dell'Autorità".

Capo II

Alienazione di beni immobili

Art. 45 - Oggetto

1. L'Autorità, previa deliberazione del Collegio, può procedere all'alienazione del proprio patrimonio immobiliare secondo la disciplina prevista nei seguenti articoli, fatti salvi i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.
2. Le procedure previste, sono gestite dalla Direzione Personale, Amministrazione e Finanza, per il

tramite dell'Unità Affari Generali e Contratti, sulla base delle direttive impartite dal Direttore Generale dell'Autorità.

Art. 46 - Individuazione del prezzo

1. Il valore base di vendita dell'immobile è determinato con apposita perizia estimativa predisposta dalle strutture pubbliche competenti e redatta con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare.

2. La perizia estimativa deve tenere in considerazione, al fine di individuare la scelta della procedura di alienazione specifica da utilizzare, i seguenti elementi essenziali:

- a) gli obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell'immobile;
- b) la potenziale destinazione d'uso del bene;
- c) l'ubicazione del bene e la sua consistenza;
- d) il grado di appetibilità del bene sul mercato;
- e) il probabile mercato interessato all'acquisizione, configurato in relazione al territorio nazionale, regionale o locale.

3. Il valore determinato in perizia costituisce il prezzo di riferimento per le alienazioni sul quale saranno effettuate le offerte.

4. A tale prezzo, come sopra determinato, potranno essere aggiunte, a carico dell'aggiudicatario, le spese tecniche sostenute o da sostenere (frazionamento, aggiornamento catastale, costo della perizia estimativa se affidata ad un tecnico esterno).

Art. 47 - Beni vincolati

1. La vendita di beni vincolati da leggi speciali è preceduta dall'espletamento delle formalità liberatorie del vincolo.

2. Nelle more del rilascio delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti, la vendita potrà avvenire mediante procedura aperta di cui al successivo art. 50.

Art. 48 - Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione

1. Quando il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita e l'aggiudicazione dovrà essere notificata nei modi previsti dalle disposizioni in materia.

Art. 49 - Procedure di vendita

1. Alla vendita dei beni immobili, in connessione al grado di appetibilità del bene e in relazione agli obiettivi di cui agli articoli seguenti, si procede mediante:

- a) procedura aperta;
- b) procedura negoziata;
- c) procedura negoziata diretta;
- d) permuta.

2. L'Autorità potrà disporre le procedure di cui al precedente comma in analogia con le procedure previste per la stipula di contratti pubblici.

Art. 50 - Procedura aperta

1. E' adottato il sistema della procedura aperta quando il potenziale interesse all'acquisto del bene offerto è, per la natura del bene stesso, per la sua potenziale utilizzazione e/o il valore venale, riconducibile ad un mercato vasto, a livello nazionale o internazionale.
2. Al bando di gara è data ampia pubblicità mediante i canali ritenuti più idonei, di volta in volta individuati dall'Amministrazione, tenendo conto della effettiva loro penetrazione nel mercato, al fine di raggiungere tutti i potenziali acquirenti.
4. Il prezzo di acquisto, le cui modalità di erogazione devono essere indicate nel bando di gara, potrà essere corrisposto dall'acquirente:
 - a) in contanti alla stipula del rogito;
 - b) con una dilazione temporale massima di 1 anno dalla stipula del contratto, con versamento minimo di un anticipo pari al 30% dell'intero prezzo da versarsi al momento del rogito per importi non superiori a Euro 2.500.000,00;
 - c) con una dilazione temporale massima di 18 mesi dalla stipula del contratto, con versamento minimo di un anticipo pari al 20% dell'intero prezzo da versarsi al momento del rogito per importi superiori a Euro 2.500.000,00.

Art. 51 - Procedura negoziata

1. Si procede alla vendita con il sistema della procedura negoziata, oltre che nei casi di cui all'art. 41, comma 6 del R.D. n. 827/1924, quando la commerciabilità del bene è - per l'ubicazione, la consistenza ed il limitato valore - circoscritta ad una cerchia ristretta di interessati e il suo valore di stima, determinato sulla base del miglior prezzo di mercato, non superi a 250.000,00 euro.
2. La trattativa di cui al comma precedente è condotta in modo che tutti i potenziali interessati siano messi al corrente dell'evento. A tal fine si potrà procedere anche alla pubblicazione mediante affissione presso l'Albo Pretorio del Comune in cui è situato l'immobile e con qualunque altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo.

Art. 52 - Procedura negoziata diretta

1. E' ammessa la procedura negoziata diretta, ovvero con un solo soggetto, nelle seguenti ipotesi:
 - a) qualora la condizione giuridica e/o quella di fatto del bene da alienare rendano non praticabile o non conveniente per l'Amministrazione il ricorso a uno dei sistemi di vendita precedentemente descritti;
 - b) quando l'alienazione sia disposta a favore di Amministrazione pubbliche ovvero soggetti pubblici;
 - c) quando i beni siano alienati a società o consorzi a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti e servizi pubblici o di pubblico interesse;
 - d) qualora, per le caratteristiche del bene, l'acquisto possa interessare esclusivamente soggetti determinati;
 - e) in caso di permuta di cui al successivo art. 53;
 - f) qualora ci si avvalga di operazioni di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare.
2. La procedura negoziata diretta è inoltre ammessa anche con più soggetti nei casi in cui sia stata effettuata la procedura aperta e siano state presentate unicamente offerte irregolari o non valide, e comunque nei casi in cui oltre la procedura aperta siano state esperite le altre procedure di gara concorrenziali. In tali ipotesi il prezzo indicato nella perizia di stima potrà essere diminuito nel corso della trattativa fino ad un massimo del 20% se previsto nel bando.

3. La determinazione del prezzo, oltre a tutte le spese tecniche e di referenza degli atti conseguenti, è accettata per iscritto dall'acquirente nel corso della trattativa.

4. Il prezzo di acquisto potrà essere corrisposto dall'acquirente con le stesse modalità di cui al precedente art. 50, comma 4.

Art. 53 - Permuta

1. L'Autorità, previa motivata deliberazione del proprio Collegio, può disporre la permuta di beni immobili con altri di proprietà pubblica e privata o altra utilità, di interesse dell'Amministrazione, sulla base di apposita perizia effettuata dagli organismi pubblici competenti sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 46.

Capo III

Acquisto beni immobili

Art. 54 - Acquisto di beni immobili

1. Gli immobili necessari alle finalità dell'Autorità, accertata la convenienza del prezzo tramite gli organismi pubblici competenti, possono essere oggetto di acquisto sul mercato immobiliare, previa deliberazione del Collegio dell'Autorità. I beni da acquistare dovranno essere liberi da qualsiasi onere, vincolo e gravame.

2. Le procedure previste sono gestite dalla Direzione Personale, Amministrazione e Finanza, per il tramite dell'Unità Affari Generali e Contratti, sulla base delle direttive impartite dal Direttore Generale dell'Autorità.

3. La valutazione circa la congruità del prezzo deve essere effettuata tramite perizia di stima effettuata dagli organismi pubblici nazionali competenti in materia.

4. Per l'acquisto di beni immobili l'Autorità privilegerà l'utilizzo di forme pubbliche di selezione dell'immobile mediante la pubblicazione di un avviso di interesse, fatta comunque salva la facoltà di procedere mediante procedura negoziata in considerazione di oggettive motivazioni a garanzia della funzionalità organizzativa e/o operativa dell'Autorità o in funzione della natura del soggetto contraente. In questo caso deve essere data idonea motivazione del mancato ricorso alla procedura concorrenziale

5. La proposta di vendita deve contenere l'attestazione del proprietario della libertà del bene da qualsiasi vincolo o peso pregiudizievole, della piena proprietà e disponibilità dello stesso e contenere idonee garanzie al riguardo.

6. E' consentito l'acquisto di edifici e relative pertinenze anche in corso di costruzione. In tal caso l'Autorità, stipulato il contratto, ha facoltà di anticipare, prima dell'ultimazione dell'opera, quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori; il venditore è tenuto a prestare garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, a prima richiesta, per un importo non inferiore al doppio delle somme anticipate, a garanzia della restituzione delle stesse, dell'esecuzione dell'opera, del risarcimento del danno in caso di mancato completamento o vizi dell'opera, salva la prova di eventuali maggiori danni.

Capo IV

Locazioni

Art. 55 - Locazioni da Terzi di Immobili

1. L'Autorità, previa deliberazione del Collegio, può assumere in locazione immobili necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

2. Le procedure previste sono gestite dalla Direzione Personale, Amministrazione e Finanza, per il tramite dell'Unità Affari Generali e Contratti, sulla base delle direttive impartite dal Direttore Generale dell'Autorità.

3. Di norma il contratto di locazione deriva da procedura negoziata previo esperimento di gara ufficiosa preceduta, ove possibile, da indagine di mercato a meno che non si ritenga opportuno, attesa l'importanza od il valore del contratto, ricorrere al pubblico incanto o ad altre forme che garantiscano adeguata pubblicità.

4. In considerazione di oggettive motivazioni a garanzia della funzionalità organizzativa e/o operativa dell'Autorità o in funzione della natura del soggetto contraente, il contratto di locazione può essere stipulato con soggetto individuato in modo diretto. In questo caso deve essere data idonea motivazione del mancato ricorso alla procedura concorrenziale.

5. Il canone del bene da locare deve essere valutato nella sua congruità dagli organismi pubblici nazionali competenti in materia.

Art. 56 - Locazioni a Terzi di Immobili

1. L'Autorità, previa deliberazione del Collegio, può concedere a terzi in locazione gli immobili dell'eventuale patrimonio disponibile dell'Autorità, secondo le modalità di cui al comma 3 del precedente articolo 55.

2. La procedura è gestita dalla Direzione Personale, Amministrazione e Finanza, per il tramite dell'Unità Affari Generali e Contratti, sulla base delle direttive impartite dal Direttore Generale dell'Autorità.

3. In considerazione di oggettive motivazioni a garanzia della funzionalità organizzativa e/o operativa dell'Autorità o in funzione della natura del soggetto contraente, il contratto di locazione può essere stipulato con soggetto individuato in modo diretto. In questo caso deve essere data idonea motivazione del mancato ricorso alla procedura concorrenziale.

3. Alla scadenza del contratto di locazione è espressamente escluso il rinnovo tacito. Il contratto sarà rinegoziato con il conduttore purché questi risulti essere in regola con il pagamento dei canoni e dei relativi oneri accessori ed accetti le nuove condizioni determinate dall'Amministrazione.

4. I beni oggetto del presente articolo possono essere dati a titolo gratuito, in comodato od in uso ad enti pubblici o ad associazioni senza fini di lucro che perseguono finalità statutarie di interesse collettivo e generale.

5. Il canone del bene concesso in locazione deve essere valutato nella sua congruità dagli organismi pubblici nazionali competenti in materia.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA STIPULAZIONE ED ALL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Capo I

Disposizioni generali

Art. 57 - Modalità di contrattazione

1. Ogni contratto da cui derivi una spesa per l'Amministrazione (lavori, servizi e forniture) è preceduto da una procedura aperta o ristretta ovvero, quando ciò sia previsto dalla normativa vigente, da una procedura negoziata, secondo la disciplina del presente Regolamento.

2. L'Autorità per ogni appalto a carattere ricorrente, ovvero con prestazioni periodiche e

continuative, farà ricorso, di norma, a contratti di durata stabilendo la durata complessiva dell'appalto nel termine massimo di tre anni, a far data dall'inizio delle prestazioni, e riservandosi la possibilità di procedere a determinare una più ampia durata del termine contrattuale in funzione della peculiarità dell'oggetto dell'appalto o di specifiche esigenze dell'Amministrazione.

3. Per i soli contratti di lavori e servizi resta salva la facoltà per l'Autorità di procedere ai sensi del precedente art. 13, comma 7, lettera b) del presente Regolamento.

Art. 58 - Disciplina del contenuto dei contratti

1. I contratti devono contenere clausole adeguate a disciplinare l'esecuzione del rapporto contrattuale, come derivanti dai documenti di gara e dall'offerta (tecnica ed economica) presentata dal soggetto aggiudicatario della procedura di gara.

2. Oltre agli elementi essenziali del contratto nei termini previsti nei documenti di gara, il contratto, in relazione alla particolare natura dell'oggetto contrattuale, dovrà prevedere,:

- a) la cauzione definitiva;
- b) le penalità da applicare in caso di ritardo o altro tipo di inadempienza contrattuale;
- c) la facoltà di variazioni della prestazione;
- d) la clausola di revisione del prezzo in caso di contratti di durata superiore all'annualità;
- e) i requisiti del personale da impiegare e le norme di tutela dei lavoratori;
- f) le modalità di controllo e di collaudo o regolare esecuzione, anche attraverso indicatori di qualità;
- g) la facoltà di recesso, responsabilità e ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
- h) la specifica approvazione per iscritto da parte del contraente delle clausole indicate all'art. 1341, 2° comma del codice civile, a meno che la loro presenza non derivi da prescrizioni previste nella normativa vigente, nel presente Regolamento, nel Regolamento di contabilità dell'Autorità, nei documenti di gara accettati dal concorrente al momento della sua partecipazione alla procedura di gara;
- i) ogni altro elemento che si ritiene necessario per completare la disciplina dello specifico rapporto contrattuale.

3. Il ricorso al subappalto è consentito secondo termini e modalità previste dalla normativa vigente. Nei documenti di gara potranno essere indicate le categorie prestazionali per le quali il contraente può fare ricorso al subappalto, nei limiti imposti dalla normativa, eventualmente integrati da disposizioni specificamente contenute negli atti di gara. Sono subappaltabili unicamente le categorie per le quali da parte dell'aggiudicatario sia stata espressa la volontà di avvalersi del subappalto all'atto della presentazione dell'offerta. Nelle forniture e nei servizi, il subappalto è ammesso per categorie accessorie e/o specializzate.

4. Se, stante la peculiarità della prestazione richiesta, si prevede l'obbligo di esecuzione unitaria di parti di opera o servizio o fornitura, l'esecuzione di ciascuna di esse, anche in subappalto, deve essere affidata ad una sola impresa.

5 Salvo l'obbligo di indicare nel contratto gli elementi di cui al precedente comma 2, le clausole contenute nei documenti di gara, in tutti gli altri elaborati progettuali nonché nell'offerta possono essere richiamate nel contratto conclusivo, anche se non allegate, e concorrere in tal modo alla formazione del contenuto del contratto, a meno che non si ritenga opportuno allegare materialmente i suddetti documenti al contratto stesso.

6. L'Autorità potrà prevedere delle condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e nazionale e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara o nell'invito in caso di procedure senza bando o, comunque, nei documenti di gara. Dette condizioni possono riguardare in particolare specifiche esigenze sociali e/o di tutela della salute e dell'ambiente o in materia di promozione dello sviluppo sostenibile, di cui al precedente art. 3, comma 3, in ottemperanza alla normativa vigente.

7. I contratti devono contenere termini di durata certi ed è vietato, in ogni caso, il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, opere e lavori. I contratti stipulati in violazione della presente norma sono considerati nulli a tutti gli effetti.

8. I contratti, di norma, sono stipulati mediante scrittura privata semplice.

Art. 59 - Revisione prezzi - Rinnovo e Proroghe contrattuali

1. Nei contratti di durata superiore all'annualità, è inserita una clausola di revisione prezzi secondo termini e modalità previste dalla normativa vigente. La procedura è avviata sulla base dell'istruttoria effettuata dalla Direzione Personale, Amministrazione e Finanza, tramite l'Unità Affari Generali e Contratti, in accordo con la Direzione proponente.

2. Non è possibile procedere al rinnovo dei contratti, fatto salvo quanto previsto all'art. 13, comma 7, lettera b) del presente Regolamento.

3. In attesa dell'esito della nuova gara, il contratto in scadenza può essere, previa adeguata motivazione, prorogato per il tempo strettamente necessario alla definizione del nuovo soggetto.

Capo II

La stipulazione del contratto

Art. 60 - Competenza alla stipula

1. Il contratto, secondo il vigente sistema delle deleghe di cui al Regolamento di contabilità dell'Autorità, è sottoscritto, di norma, dal soggetto delegato alla spesa secondo il vigente sistema di deleghe di cui al Regolamento di contabilità dell'Autorità.

2. I soggetti delegati alla spesa devono astenersi dalla conclusione di contratti quando si trovino in conflitto di interessi con l'Autorità, quando siano legati da un rapporto di parentela o affinità fino al 4° grado con il contraente, e, comunque, quando non si trovino in condizione tale da assicurare imparzialità nell'esecuzione rispetto alla controparte.

Art. 61 - Adempimenti per la stipulazione dei contratti

1. La stipulazione dei contratti è curata dalla Direzione Personale, Amministrazione e Finanza tramite l'Unità Affari Generali e Contratti.

2. La mancata restituzione da parte del contraente della copia sottoscritta del contratto, salvo fatti giustificabili e dimostrabili che devono essere comunicati con la massima sollecitudine, può costituire, se prevista, condizione di decadenza dall'aggiudicazione o dall'assegnazione. La mancata adesione alla stipulazione, per motivi ascrivibili alla controparte e non giustificabili, attribuisce all'Autorità la facoltà di escludere il soggetto dalle successive procedure di assegnazione contrattuale.

Art. 62 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico del contraente, salvo disposizioni normative che dispongano diversamente.

Art. 63 - Custodia dei contratti

1. Presso la Direzione Personale, Amministrazione e Finanza dell'Autorità sono custoditi tutti i contratti stipulati dall'Autorità. I contratti assumeranno come riferimento, la medesima numerazione del relativo impegno di spesa come determinato dall'Unità Affari Generali e Contratti della Direzione Personale, Amministrazione e Finanza dell'Autorità.
2. Non sono soggetti a numerazione le convenzioni e gli accordi di programma con altri organismi pubblici, i cui originali sono conservati dalla medesima Direzione di cui al precedente comma.

Art. 64 - Registrazione del contratto

1. I contratti stipulati per scrittura privata e non rientranti nelle tipologie di cui alla parte 1° della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 sono soggetti alla registrazione solo in caso d'uso.
2. L'Unità Affari Generali e Contratti della Direzione Personale, Amministrazione e Finanza dell'Autorità, cura la registrazione dei contratti, qualora prevista, all'atto della stipulazione degli stessi.

Capo III

La gestione del contratto

Art. 65 - Responsabilità della esecuzione del contratto

1. Il Direttore della Direzione proponente il contratto è responsabile delle disposizioni negoziali contenute nel contratto e della sua corretta esecuzione. A tal fine lo stesso deve sovrintendere, promuovere e svolgere tutte le attività all'uopo necessarie ovvero demandare tali attività e responsabilità ad una figura competente nella materia oggetto del contratto, preventivamente individuata ed indicata nel contratto stesso, denominata Responsabile del Contratto per appalti di servizi e forniture ovvero Direttore dei Lavori per appalti di lavori pubblici, il cui nominativo deve essere riportato nel contratto.
2. Al soggetto indicato nominativamente nel contratto vengono attribuiti tutti i compiti riferiti alla corretta gestione tecnica ed amministrativa del contratto stesso, ivi compresi la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e l'obbligo di attivare tempestivamente, qualora se ne realizzino i presupposti, tutte le sanzioni previste nel contratto stesso per il tramite dell'Unità Affari Generali e Contratti della Direzione Personale, Amministrazione e Finanza dell'Autorità.
3. Il medesimo soggetto è, altresì, incaricato di predisporre i verbali di inizio e termine delle attività, il benessere al pagamento delle prestazioni eseguite e fatturate dal contraente e quant'altro ritenuto necessario per la corretta gestione del contratto.

Art. 66 - Consegna in pendenza di stipulazione

1. Dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, nelle more della stipulazione contrattuale, può procedersi, ai sensi di legge, alla consegna in via d'urgenza dei lavori, dei servizi o delle forniture, dandone evidenza nei documenti della procedura di affidamento.
2. È ammessa la possibilità di procedere alla consegna in via d'urgenza ed in pendenza della stipulazione del contratto anche per prestazioni non derivanti da procedure di gara, quando l'urgenza sia tale da non consentire l'attesa del tempo necessario per la stipula e previa preventiva assunzione della copertura della spesa.
3. Indipendentemente da quanto disposto nei precedenti commi, il contratto costituisce titolo necessario per il pagamento delle prestazioni dovute per cui non si potrà procedere a liquidazione del corrispettivo pattuito sino a che non sia intervenuta la formale stipulazione contrattuale tra le

parti.

Art. 67 - Contratti aggiuntivi

1. Sono ammesse, nei limiti previsti dal precedente art. 13, comma 7, lettera a) e art. 34, comma 2, lettera b) del presente Regolamento, modifiche contrattuali ad integrazione del contratto se ritenute necessarie per la funzionalità della prestazione. Per l'integrazione del contratto e per l'affidamento di prestazioni complementari o di completamento, si provvederà alla stipulazione di un atto aggiuntivo a quello principale. L'atto aggiuntivo, che deve essere preceduto da apposita determinazione a contrarre, deve essere stipulato nella stessa forma del contratto principale.

2. L'appaltatore ha comunque l'obbligo di accettare un aumento od una diminuzione, sull'ammontare quantitativo dell'intera prestazione, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo pattuito ed alle medesime condizioni del contratto, in tal caso si può ovviare alla stipula dell'atto di cui al precedente comma 1 e ricomprendere la variazione all'interno del rapporto contrattuale in essere.

Art. 68 - Divieto di cessione del contratto – Vicende soggettive dell'esecutore

1. Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla vigente normativa, il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Fatta salva la specifica normativa vigente, non è considerata cessione di contratto la novazione soggettiva del contraente quando trattasi di cambiamenti ininfluenti ai fini dell'esecuzione del contratto a giudizio dell'Amministrazione.

Art. 69 - Collaudo - Regolare esecuzione

1. Le prestazioni oggetto di contratto sono soggette a collaudo da effettuarsi, nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente e dai relativi capitolati di gara, a cura del medesimo soggetto di cui al precedente art. 65, comma 1 e definito nel contratto.

2. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000,00 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà dell'Amministrazione sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione ai sensi della specifica normativa vigente a meno che nel provvedimento di approvazione del progetto esecutivo non vi sia specifica previsione del collaudo oppure si renda necessario procedere al collaudo in relazione alla particolare complessità dell'opera o alle difficoltà esecutive emerse nel corso dell'intervento.

3. Per le forniture che non presentano particolare contenuto tecnico, il collaudo può essere sostituito da un attestato di conformità all'ordinazione, rilasciato dal responsabile del contratto dell'Autorità come indicato nel contratto stesso. Nel caso di vizi occulti o differenze quantitative, essi devono essere contestati per iscritto al fornitore dall'Amministrazione.

4. Per le prestazioni di beni e servizi aventi carattere continuativo il collaudo consiste nell'accertamento periodico del corretto adempimento delle prestazioni medesime.

5. Dopo l'approvazione del certificato di collaudo, si provvede allo svincolo della cauzione, se necessario.

TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 70- Risoluzione delle controversie con mediazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

1. L'Amministrazione o una o più delle altre parti interessate dalle procedure di aggiudicazione di un appalto pubblico possono chiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di esprimere parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione, in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 71 - Giurisdizione

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.
2. Foro territoriale competente, per tutte le controversie che potranno verificarsi tra l'Autorità e la controparte, è quello di Milano.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, DI RINVIO, TRANSITORIE E FINALI

Art. 72 - Disposizioni di coordinamento

1. Tutte le disposizioni previste nel presente Regolamento di grado e livello superiore, possono essere applicate, per analogia, a tutte le fattispecie di livello inferiore.
2. Quando nel presente Regolamento è indicato un preciso soggetto, è inteso anche chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o chi ne assume le funzioni, secondo le norme organizzative vigenti e secondo il vigente sistema di deleghe di cui al Regolamento di contabilità.
3. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento, se non diversamente stabilito, devono intendersi al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
4. Le norme del presente Regolamento hanno efficacia applicativa fino all'emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.
5. Qualora il quadro di riferimento per l'aggiudicazione di appalti pubblici, disciplinato dal presente Regolamento, sia oggetto di disciplina generale da parte di altre fonti, con incidenza sulle disposizioni di riferimento contenute nel Codice dei contratti e nel presente Regolamento, le disposizioni del Regolamento risultanti in contrasto con la fonte legislativa si intendono immediatamente disapplicabili.
6. In funzione di quanto previsto ai precedenti comma 4 e 5, qualora intervenga un provvedimento legislativo o regolamentare, che modifica quanto disciplinato nel presente Regolamento, lo stesso viene automaticamente aggiornato secondo la disposizione intervenuta mediante apposito atto a cura del Direttore Generale dell'Autorità.

Art. 73 - Norme di rinvio

1. Per quanto espressamente non previsto nel presente Regolamento si rimanda, per quanto applicabile all'Autorità, alle norme e disposizioni di cui alla normativa vigente nonché alle disposizioni del codice civile per quanto applicabili ed alla Comunicazione interpretativa della Commissione UE 2006/c 179/02, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive comunitarie e dai provvedimenti legislativi di recepimento.

Art. 74 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo la data di pubblicazione, sul sito

internet dell'Autorità, della deliberazione di approvazione.

2. Con successive determinazioni del Direttore Generale dell'Autorità verranno emanati appositi manuali operativi attuativi ed esemplificativi delle disposizioni riportate nel presente Regolamento che costituiranno parte integrante del Regolamento medesimo nonché le modalità di istituzione e tenuta degli elenchi fornitori di cui al precedente art. 32, comma 3.

Art. 75 - Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato quanto previsto al Titolo III, articoli da 41 a 46, del Regolamento di contabilità con allegato schema dei conti, approvato con delibera del Collegio dell'Autorità del 28 dicembre 2004, n. 254/04 e successive modificazioni ed integrazioni.

ALLEGATO I

INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA OGGETTO DI NEGOZIAZIONE MEDIANTE SISTEMA IN ECONOMIA DI CUI ALL'ART. 34, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE STIPULATI DALL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

a) Beni

- 1. Materiali di pulizia;*
- 2. Combustibili, carburanti, lubrificanti;*
- 3. Supporti informatici;*
- 4. Software;*
- 5. Materiali per manutenzioni attrezzature e impianti;*
- 6. Materiali per manutenzioni attrezzature informatiche;*
- 7. Materiali per il mantenimento e la manutenzione dei beni mobili ed immobili del patrimonio dell'Autorità;*
- 8. Condizionatori, pompe di calore, radiatori;*
- 9. Materiali per la tutela del territorio e dell'ambiente, raccolta e smaltimento rifiuti;*
- 10. Forniture di numeri civici interni ed esterni, e della segnaletica relativa alla toponomastica;*
- 11. Acquisto di piante, bulbi, semi e fiori;*
- 12. Carta, stampati e materiale di cancelleria vario;*
- 13. Giornali, riviste, libri, opere multimediali, pubblicazioni di vario genere;*
- 14. Valori bollati;*
- 15. Altre immobilizzazioni immateriali;*
- 16. Fabbricati strumentali;*
- 17. Impianti, macchinari e attrezzature varie;*
- 18. Reti informatiche;*
- 19. Macchine d'ufficio, mobili ed arredi;*
- 20. Attrezzature informatiche (hardware);*
- 21. Beni di modico valore non inventariabili;*
- 22. Audiovisivi;*
- 23. Veicoli, automezzi, macchine operatrici diverse;*
- 24. Attrezzature per cucina;*
- 25. Attrezzature per cantiere;*
- 26. Acquisto di opere d'arte e collezioni;*
- 27. Acquisto capi di vestiario e relativi accessori per il personale dipendente, compresi i dispositivi di protezione individuale per la sicurezza sul posto di lavoro, nonché servizio di lavaggio e manutenzione;*
- 28. Materiali di guardaroba;*
- 29. Acquisto beni per organizzazione di manifestazioni varie quali ricevimenti, cerimonie, convegni, sistemazioni alberghiere e pranzi d'onore e di lavoro, onoranze funebri, necrologi, spese comunque inerenti a solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie, spese per conferenze e mostre, spese di ospitalità in occasione di congressi, tavole rotonde, conferenze e simili;*
- 30. Acquisto di coppe, medaglie, nastrini, distintivi, diplomi, fasce tricolori e bandiere, generi di omaggio e premi, targhe, trofei, libri, pubblicazioni varie, stampe, fiori e piante;*
- 31. Acquisto beni forme di ospitalità e atti di cortesia a contenuto e valore propriamente simbolico da svolgere per affermata consuetudine o per motivi di reciprocità;*
- 32. Acquisto d'impianti, macchine, apparati, sistemi, estintori, attrezzi e materiali per la sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- 33. Acquisto di spazi promozionali su giornali, riviste, televisioni siti web;*
- 34. Provvista di copie eliografiche, di disegni tecnici, rilievi aerofotogrammetrici e di materiale d'ufficio;*
- 35. Materiale da utilizzarsi nel campo delle attività sociali, assistenziali e sanitarie;*
- 38. Acquisizione di beni necessari al normale funzionamento ed alla normale gestione delle attività*

dell'Amministrazione e non previsti precedentemente;

b) Servizi

- 1. Mantenimento e la manutenzione dei beni mobili ed immobili del patrimonio dell'Autorità e delle pertinenze;*
- 2. Manutenzione impianti, macchinari e attrezzature;*
- 3. Manutenzione attrezzature informatiche e reti;*
- 4. Manutenzione automezzi, veicoli e macchine operatrici;*
- 5. Manutenzione software;*
- 6. Riparazioni urgenti ai meccanismi e macchinari di ogni genere;*
- 7. Reti per l'innovazione e ricerca;*
- 8. Organizzazione di congressi, seminari, dibattiti, incontri e corsi di formazione;*
- 9. Studi, ricerche e documentazioni;*
- 10. Somministrazione temporanea di lavoro di personale;*
- 11. Noleggio hardware;*
- 12. Noleggio attrezzature;*
- 13. Noleggio reti informatiche;*
- 14. Noleggio impianti, macchinari, attrezzature varie;*
- 15. Servizio lavanderia e guardaroba;*
- 16. Servizio pulizia dei fabbricati;*
- 17. Servizi informatici;*
- 18. Servizio trasporti e traslochi;*
- 19. Servizio raccolta e smaltimento rifiuti e noleggio contenitori;*
- 20. Servizi diversi;*
- 21. Servizi di trasporto persone;*
- 22. Servizio ristorazione, catering;*
- 23. Servizi alberghieri;*
- 24. Pubblicità ed inserzioni;*
- 25. Utenze telefoniche, idriche, elettriche, gas;*
- 26. Servizio mensa e buoni pasto;*
- 27. Servizi di progettazione (non ricadenti nella disciplina prevista dall'art. 91 del Codice dei contratti), consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, contratti d'opera di vario tipo, partecipazioni a commissioni;*
- 28. Servizi fotografici, riproduzioni fotografiche o in microfilms;*
- 29. Servizi di traduzione, interpretariato, lavori di copiatura;*
- 30. Servizi di diffusione di pubblicazioni, modulistica, bollettini speciali, circolari, prospetti e stampati;*
- 31. Servizi di spedizioni, imballaggi, magazzinaggio, facchinaggio, trasporti, noli, sdoganamento, acquisto di attrezzature speciali per il carico - scarico di materiali;*
- 32. Servizi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale;*
- 33. Servizi assicurativi, bancari, finanziari in genere, brokeraggio;*
- 34. Servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, disinquinamento, raccolta e smaltimento rifiuti;*
- 35. Servizio di accertamento sanitario nei confronti del personale;*
- 36. Servizi postali, telefonici e telegrafici;*
- 37. Traslochi e trasferimenti;*
- 38. Consulenze scientifiche ed economiche;*
- 39. Servizi di stampa, tipografia, litografia, rilegatura, compresa la fornitura di stampati ad uso degli uffici;*
- 40. Servizio di vigilanza;*
- 41. Servizi per la sicurezza sui luoghi di lavoro;*
- 42. Servizi nel campo delle attività sociali, assistenziali, sanitarie;*
- 43. Locazioni di beni mobili ed immobili e locazione finanziaria;*
- 44. Servizi legali;*
- 45. Servizi di grafica, fotocinematografica, cinematografica, fotografica ed apparecchiature tecniche;*
- 46. Gestione, riparazione, manutenzione, installazione d'impianti, macchine, apparati, sistemi, attrezzi e materiali per la sicurezza nei luoghi di lavoro;*

Autorità per l'energia elettrica e il gas

- 47. Inserzioni, avvisi e pubblicità su quotidiani, pubblicazioni specializzate o riviste;*
- 48. Servizi legati all'organizzazione di eventi;*
- 49. Partecipazione a seminari, congressi e simili;*
- 50. Acquisizione di servizi necessari al normale funzionamento ed alla normale gestione delle attività dell'ente e non previsti precedentemente;*

ALLEGATO II

**INDIVIDUAZIONE ESAUSTIVA DELLE TIPOLOGIE DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 40, COMMA 1 DEL
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
STIPULATI DALL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

CAT. 17. SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE

- 55000000-0 Servizi alberghieri e di ristorazione
- 55100000-1 Servizi alberghieri
- 55200000-2 Campeggi ed altre sistemazioni non alberghiere
- 55210000-5 Servizi di alloggio in ostelli della gioventù
- 55220000-8 Servizi di alloggio in campeggi
- 55221000-5 Servizi di alloggio in aree per roulotte
- 55240000-4 Servizi di centri di vacanza e case di villeggiatura
- 55241000-1 Servizi di centri di vacanza
- 55242000-8 Servizi di case di villeggiatura
- 55243000-5 Servizi di colonie per bambini
- 55250000-7 Servizi di affitto di alloggi per soggiorni di breve durata
- 55260000-0 Servizi di vagone letto
- 55270000-3 Servizi prestati da pensioni
- 55300000-3 Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti
- 55310000-6 Servizi di ristorazione con cameriere
- 55311000-3 Servizi di ristorazione con cameriere in ristoranti per clientela ristretta
- 55312000-0 Servizi di ristorazione con cameriere per clientela non ristretta
- 55320000-9 Servizi di distribuzione pasti
- 55321000-6 Servizi di preparazione pasti
- 55322000-3 Servizi di cottura pasti
- 55330000-2 Servizi di caffetteria
- 55400000-4 Servizi di miscita di bevande
- 55410000-7 Servizi di gestione bar
- 55500000-5 Servizi di mensa e servizi di catering
- 55510000-8 Servizi di mensa
- 55511000-5 Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta
- 55512000-2 Servizi di gestione mensa
- 55520000-1 Servizi di catering
- 55521000-8 Servizi di ristorazione a domicilio
- 55521100-9 Servizi di fornitura pasti a domicilio
- 55521200-0 Servizio di fornitura pasti
- 55522000-5 Servizi di catering per imprese di trasporto
- 55523000-2 Servizi di catering per altre imprese o altre istituzioni
- 55523100-3 Servizi di mensa scolastica
- 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica

CAT 18. SERVIZI DI TRASPORTO PER FERROVIA

- 60111000-9 Trasporto ferroviario di passeggeri
- 60121000-2 Trasporto ferroviario di merci
- 60121100-3 Trasporto ferroviario di merci surgelate o refrigerate
- 60121200-4 Trasporto ferroviario di prodotti petroliferi
- 60121300-5 Trasporto ferroviario di liquidi o gas
- 60121400-6 Trasporto ferroviario di merci in container
- 60121500-7 Trasporto ferroviario di posta

60121600-8 *Trasporto ferroviario di merci solide alla rinfusa*

CAT 19. SERVIZI DI TRASPORTO PER VIA D'ACQUA

61000000-5 *Trasporti e servizi affini per via d'acqua*
61100000-6 *Trasporto di passeggeri per via d'acqua*
61110000-9 *Servizi di trasporto su traghetti*
61200000-7 *Servizi di trasporto di merci per via d'acqua*
61210000-0 *Trasporto per via d'acqua di merci refrigerate*
61220000-3 *Trasporto per via d'acqua di petrolio greggio*
61230000-6 *Trasporto per via d'acqua di merci alla rinfusa*
61240000-9 *Trasporto per via d'acqua di merci in container*
61250000-2 *Trasporto per via d'acqua di posta*
61300000-8 *Servizi di imbarcazioni per la posa di cavi*
61400000-9 *Trasporti marittimi*
61500000-0 *Noleggio di mezzi di trasporto per via d'acqua con equipaggio*
61510000-3 *Noleggio di imbarcazioni con equipaggio*
61511000-0 *Noleggio di imbarcazioni con equipaggio per la navigazione marittima*
61512000-7 *Locazione di imbarcazioni per la navigazione su vie d'acqua interne con equipaggio*
61513000-4 *Servizi di imbarcazioni antinquinamento*
61514000-1 *Servizi di navi per carichi pesanti*
61515000-8 *Servizi di battelli ausiliari*
61516000-5 *Servizi di imbarcazioni per rifornimento a mare*
61530000-9 *Noleggio di barche con equipaggio*
63370000-3 *Servizi di rimorchio e spinta di navi*
63371000-0 *Servizi di rimorchio navi*
63372000-7 *Servizi di spinta navi*

CAT 20. SERVIZI DI SUPPORTO E SUSSIDIARI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

62400000-6 *Servizi aerei e affini*
62410000-9 *Servizi di irrorazione aerea*
62420000-2 *Servizi aerei di lotta antincendio*
62430000-5 *Servizi di salvataggio aereo*
62440000-8 *Servizi di gestione aeromobili*
62441000-5 *Servizi di pilotaggio*
62450000-1 *Servizi aerei operativi*
63000000-9 *Servizi di supporto e ausiliari nel campo dei trasporti; servizi di agenzie di viaggio*
63100000-0 *Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini*
63110000-3 *Servizi di movimentazione e magazzinaggio*
63111000-0 *Servizi di movimentazione container*
63112000-7 *Servizi di movimentazione bagagli*
63112100-8 *Servizi di movimentazione bagagli di passeggeri*
63112110-1 *Servizi di raccolta bagagli*
63120000-6 *Servizi di magazzinaggio e deposito merci*
63121000-3 *Servizi di stoccaggio e recupero*
63121100-4 *Servizi di magazzinaggio*
63121110-7 *Servizi di deposito di gas*
63122000-0 *Servizi di deposito*
63200000-1 *Servizi di supporto al trasporto terrestre*
63210000-4 *Servizi di supporto al trasporto ferroviario*
63220000-7 *Servizi di supporto al trasporto stradale*
63221000-4 *Servizi di stazioni autobus*
63222000-1 *Servizi di gestione autostradale*
63222100-2 *Servizi di pedaggio autostradale*
63223000-8 *Servizi di gestione ponti e gallerie*

Autorità per l'energia elettrica e il gas

63223100-9 *Servizi di gestione ponti*
63223110-2 *Servizi di pedaggio per ponti*
63223200-0 *Servizi di gestione gallerie*
63223210-3 *Servizi di pedaggio per gallerie*
63224000-5 *Servizi di stazionamento*
63225000-2 *Servizi di pese a ponte*
63226000-9 *Servizi di veicoli di rifornimento*
63300000-2 *Servizi di supporto ai trasporti per via d'acqua*
63310000-5 *Servizi di gestione di porti e idrovie e servizi affini*
63311000-2 *Servizi di rifornimento*
63312000-9 *Servizi di gestione di porti*
63313000-6 *Servizi di gestione di vie d'acqua*
63314000-3 *Servizi di rifornimento di navi*
63315000-0 *Servizi di gestione di terminal per passeggeri*
63320000-8 *Servizi di pilotaggio di navi*
63330000-1 *Servizi di attracco*
63340000-4 *Servizi di navigazione*
63341000-1 *Servizi di posizionamento in mare*
63341100-2 *Servizi di posizionamento di navi faro*
63342000-8 *Servizi di navi faro*
63343000-5 *Servizi di posizionamento boe*
63343100-6 *Servizi di marcaggio con boe*
63344000-2 *Servizi di fari*
63350000-7 *Servizi di salvataggio e rimessa a galla di imbarcazioni*
63351000-4 *Servizi di salvataggio di imbarcazioni*
63352000-1 *Servizi di battelli ausiliari*
63353000-8 *Servizi di rimessa a galla di navi*
63360000-0 *Servizi vari di supporto al trasporto per via d'acqua*
63361000-7 *Servizi di immatricolazione di imbarcazioni*
63362000-4 *Servizi rompighiaccio*
63363000-1 *Servizi di messa in cantiere*
63364000-8 *Servizi di affitto di navi*
63365000-5 *Servizi di disarmo di imbarcazioni*
63366000-2 *Servizi di gestione navi*
63366100-3 *Servizi di varo di navi*
63366200-4 *Servizi di veicoli controllati a distanza (ROV)*
63367000-9 *Servizi di pescherecci*
63368000-6 *Servizi di imbarcazioni di ricerca*
63369000-3 *Servizi di ancoraggio*
63400000-3 *Servizi di supporto vari ai trasporti aerei*
63410000-6 *Servizi operativi aeroportuali*
63420000-9 *Servizi di controllo del traffico aereo*
63430000-2 *Servizi di rifornimento aereo*
63500000-4 *Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica*
63510000-7 *Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini*
63511000-4 *Organizzazione di viaggi tutto compreso*
63512000-1 *Vendita di biglietti di viaggio e servizi di viaggi tutto compreso*
63513000-8 *Servizi di informazione turistica*
63514000-5 *Servizi di guide turistiche*
63515000-2 *Servizi relativi all'organizzazione di viaggi*
63516000-9 *Servizi di gestione viaggi*
63520000-0 *Servizi di agenzie di trasporto*
63521000-7 *Servizi di agenzie di trasporto merci*
63522000-4 *Servizi di agenti marittimi*

63523000-1 Servizi di agenzie portuali e di agenzie di spedizione
63524000-8 Servizi di preparazione di documenti di trasporto
63600000-5 Servizi logistici
74322000-2 Servizi di monitoraggio di treni
93610000-7 Servizi acquatici marini

CAT 21. SERVIZI LEGALI

74110000-3 Servizi giuridici
74111000-0 Servizi di consulenza giuridica e di rappresentanza
74111100-1 Servizi di consulenza giuridica
74111200-2 Servizi di rappresentanza legale
74112000-7 Servizi di consulenza in materia di brevetti e diritti d'autore
74112100-8 Servizi di consulenza in materia di diritti d'autore
74112110-1 Servizi di consulenza in materia di diritti di autore di software
74113000-4 Servizi di documentazione e certificazione giuridica
74113100-5 Servizi di documentazione
74113200-6 Servizi di certificazione
74113210-9 Servizi di certificazione della firma elettronica
74114000-1 Servizi di consulenza e informazione giuridica

CAT 22. SERVIZI DI COLLOCAMENTO E REPERIMENTO PERSONALE

74500000-4 Servizi di selezione e collocamento del personale (1)
74510000-7 Servizi di collocamento del personale (1)
74512000-1 Servizi di collocamento del personale ausiliare d'ufficio
74513000-8 Servizi di trasferimento di impiegati
74520000-0 Servizi di fornitura di personale (1)
74521000-7 Servizi di fornitura di personale d'ufficio
74522000-4 Servizi di fornitura di personale domestico
74523000-1 Servizi di fornitura di lavoratori per il commercio o l'industria
74524000-8 Servizi di fornitura di personale infermieristico
74525000-5 Servizi di fornitura di personale medico
74530000-3 Servizi di assunzione (1)
74540000-6 Servizi di gestione del personale, esclusi i servizi di collocamento e messa a disposizione
95140000-5 Servizi domestici

(1) ad esclusione dei contratti di lavoro.

CAT 23. SERVIZI DI INVESTIGAZIONE E DI SICUREZZA, ECCETTUATI I SERVIZI CON FURGONI BLINDATI

74600000-5 Servizi di investigazione e sicurezza
74610000-8 Servizi di sicurezza
74611000-5 Servizi di monitoraggio di sistemi di allarme
74613000-9 Servizi di guardia
74614000-6 Servizi di sorveglianza
74614100-7 Servizi di sistema di localizzazione
74614110-0 Servizi di localizzazione di fuggitivi
74615000-3 Servizi di pattugliamento
74620000-1 Servizi di investigazione

CAT 24. SERVIZI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE ANCHE PROFESSIONALE

80100000-5 Servizi di istruzione elementare
80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica
80200000-6 Servizi di istruzione secondaria
80210000-9 Servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico e professionale

Autorità per l'energia elettrica e il gas

80211000-6 *Servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico*
80212000-3 *Servizi di istruzione secondaria di indirizzo professionale*
80220000-2 *Servizi di istruzione per disabili*
80300000-7 *Servizi di istruzione superiore*
80310000-0 *Servizi di istruzione giovani*
80320000-3 *Servizi di istruzione medica*
80330000-6 *Servizi di formazione alla sicurezza*
80340000-9 *Servizi speciali di istruzione*
80400000-8 *Servizi di istruzione per adulti e altri servizi di istruzione*
80410000-1 *Servizi scolastici vari*
80411000-8 *Servizi di scuola guida*
80411100-9 *Servizi di esami di guida*
80411200-0 *Lezioni di guida*
80412000-5 *Servizi di scuole di volo*
80413000-2 *Servizi di scuole di vela*
80414000-9 *Servizi di scuole di immersione subacquea*
80415000-6 *Servizi di scuole di sci*
80420000-4 *Servizi di formazione*
80421000-1 *Servizi di formazione specialistica*
80421100-2 *Servizi di formazione del personale*
80422000-8 *Attrezzature per la formazione*
80422100-9 *Servizi per programmi di formazione*
80422200-0 *Seminari di formazione*
80423000-5 *Servizi di formazione professionale*
80423100-6 *Servizi di formazione industriale e tecnica*
80423110-9 *Servizi di formazione industriale*
80423120-2 *Servizi di formazione tecnica*
80423200-7 *Servizi di formazione gestionale*
80423300-8 *Servizi di avviamento e istruzione per utenti di elaboratori elettronici*
80423310-1 *Servizi di formazione informatica*
80423320-4 *Corsi informatici*
80424000-2 *Servizi di formazione ambientale*
80425000-9 *Servizi di formazione in materia di sicurezza*
80426000-6 *Servizi di formazione sanitaria e pronto soccorso*
80426100-7 *Servizi di formazione sanitaria*
80426200-8 *Servizi di formazione per pronto soccorso*
80427000-3 *Servizi di perfezionamento personale*
80428000-0 *Organizzazione di corsi di lingue*
80430000-7 *Servizi di istruzione universitaria per adulti*

CAT 25. SERVIZI SANITARI E SOCIALI

74511000-4 *Servizi di ricerca lavoro*
85000000-9 *Servizi sanitari e di assistenza sociale*
85100000-0 *Servizi sanitari*
85110000-3 *Servizi ospedalieri e affini*
85111000-0 *Servizi ospedalieri*
85111100-1 *Servizi ospedalieri di chirurgia*
85111200-2 *Servizi medici ospedalieri*
85111300-3 *Servizi ospedalieri di ginecologia*
85111320-9 *Servizi ospedalieri di ostetricia*
85111400-4 *Servizi ospedalieri di rieducazione*
85111500-5 *Servizi ospedalieri di assistenza psichiatrica*
85111600-6 *Servizi ortopedici*
85111700-7 *Servizi di ossigenoterapia*

Autorità per l'energia elettrica e il gas

85111800-8 *Servizi di patologia*
85112000-7 *Servizi di assistenza ospedaliera*
85112100-8 *Servizi di fornitura di biancheria ospedaliera*
85120000-6 *Servizi di assistenza medica ambulatoriale e servizi affini*
85121000-3 *Servizi di assistenza medica ambulatoriale*
85121100-4 *Servizi di medici generici*
85121110-7 *Servizi di medici generici per bambini*
85121200-5 *Servizi medici specialistici*
85121300-6 *Servizi chirurgici specialistici*
85130000-9 *Servizi di gabinetti odontoiatrici e servizi affini*
85131000-6 *Servizi di gabinetti odontoiatrici*
85131100-7 *Servizi di ortodonzia*
85131110-0 *Servizi di chirurgia ortodontica*
85140000-2 *Vari servizi sanitari*
85141000-9 *Servizi prestati da personale medico*
85141100-0 *Servizi prestati da ostetriche*
85141200-1 *Servizi prestati da personale infermieristico*
85141210-4 *Servizi di cure mediche a domicilio*
85141211-1 *Servizi di dialisi a domicilio*
85141212-8 *Servizi di dialisi*
85141220-7 *Servizi di consulenza prestati da personale infermieristico*
85142000-6 *Servizi prestati da personale paramedico*
85142100-7 *Servizi di fisioterapia*
85142200-8 *Servizi di omeopatologia*
85142300-9 *Servizi igienici*
85142400-0 *Consegna a domicilio di prodotti per incontinenti*
85143000-3 *Servizi di ambulanza*
85144000-0 *Servizi di case di cura*
85144100-1 *Servizi infermieristici di case di cura*
85145000-7 *Servizi prestati da laboratori medici*
85146000-4 *Servizi prestati da banche di sangue*
85146100-5 *Servizi prestati da banche di sperma*
85146200-6 *Servizi prestati da banche di organi per trapianti*
85147000-1 *Servizi sanitari nelle imprese*
85148000-8 *Servizi di analisi mediche*
85149000-5 *Servizi farmaceutici*
85200000-1 *Servizi veterinari*
85300000-2 *Servizi di assistenza sociale e servizi affini*
85310000-5 *Servizi di assistenza sociale*
85311000-2 *Servizi di assistenza sociale con alloggio*
85311100-3 *Servizi di assistenza sociale per persone anziane*
85311200-4 *Servizi di assistenza sociale per disabili*
85311300-5 *Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani*
85312000-9 *Servizi di assistenza sociale senza alloggio*
85312100-0 *Servizi di centri diurni*
85312110-3 *Servizi forniti da centri diurni per bambini*
85312120-6 *Servizi forniti da centri diurni per bambini e giovani disabili*
85312300-2 *Servizi di orientamento e consulenza*
85312310-5 *Servizi di orientamento*
85312320-8 *Servizi di consulenza*
85312330-1 *Servizi di pianificazione familiare*
85312400-3 *Servizi di assistenza sociale non prestati da istituti residenziali*
85312500-4 *Servizi di riabilitazione*
85312510-7 *Servizi di reinserimento professionale*

85320000-8 *Servizi sociali*

85323000-9 *Servizi sanitari municipali*

CAT 26. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI

74875000-3 *Servizi di amministrazione di biblioteche*

74875100-4 *Servizi di archiviazione*

74875200-5 *Servizi di catalogazione*

92000000-1 *Servizi ricreativi, culturali e sportivi*

92100000-2 *Servizi cinematografici e videoservizi*

92110000-5 *Servizi di produzione di film e videocassette e servizi connessi*

92111000-2 *Servizi di produzione di film e video*

92111100-3 *Produzione di film e videocassette per la formazione*

92111200-4 *Produzione di film e videocassette per pubblicità, propaganda e informazione*

92111210-7 *Produzione di film pubblicitari*

92111220-0 *Produzione di videocassette pubblicitarie*

92111230-3 *Produzione di film per propaganda*

92111240-6 *Produzione di videocassette per propaganda*

92111250-9 *Produzione di film per informazione*

92111260-2 *Produzione di videocassette per informazione*

92111300-5 *Produzione di film e videocassette di intrattenimento*

92111310-8 *Produzione di film per intrattenimento*

92111320-1 *Produzione di videocassette per intrattenimento*

92112000-9 *Servizi connessi con la produzione di film e videocassette*

92120000-8 *Servizi di distribuzione di film o videocassette*

92121000-5 *Servizi di distribuzione di videocassette*

92122000-2 *Servizi di distribuzione di film*

92130000-1 *Servizi di proiezione cinematografica*

92140000-4 *Servizi di proiezione di videocassette*

92200000-3 *Servizi radiotelevisivi (2)*

92210000-6 *Servizi radio (2)*

92211000-3 *Servizi radiofonici (2)*

92220000-9 *Servizi televisivi (2)*

92221000-6 *Servizi di telediffusione (2)*

92300000-4 *Servizi di intrattenimento*

92310000-7 *Servizi di creazione e interpretazione artistica e letteraria*

92311000-4 *Opere d'arte*

92312000-1 *Servizi artistici*

92312100-2 *Servizi artistici di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre*

92312110-5 *Servizi artistici di produttori teatrali*

92312120-8 *Servizi artistici di cori*

92312130-1 *Servizi artistici di bande musicali*

92312140-4 *Servizi artistici di orchestre*

92312200-3 *Servizi prestati da autori, compositori, scultori, attori e altri artisti singoli*

92312210-6 *Servizi prestati da autori*

92312211-3 *Servizi di agenzie redazionali*

92312212-0 *Servizi connessi alla preparazione di manuali di formazione*

92312213-7 *Servizi di autori tecnici*

92312220-9 *Servizi prestati da compositori*

92312230-2 *Servizi prestati da scultori*

92312240-5 *Servizi prestati da artisti dello spettacolo*

92312250-8 *Servizi prestati da singoli artisti*

92320000-0 *Servizi di gestione di infrastrutture artistiche*

92330000-3 *Servizi di zone ricreative*

92331000-0 *Servizi di luna-park e parchi di divertimento*

Autorità per l'energia elettrica e il gas

92331100-1 *Servizi di luna-park*
92331200-2 *Servizi di parchi di divertimento*
92332000-7 *Servizi di impianti balneari*
92340000-6 *Servizi di ballo e di intrattenimento*
92341000-3 *Servizi di circhi*
92342000-0 *Servizi di corsi di danza*
92342100-1 *Servizi di corsi di balli di società*
92342200-2 *Servizi di corsi di balli da discoteca*
92350000-9 *Servizi connessi al gioco d'azzardo e alle scommesse*
92351000-6 *Servizi connessi al gioco d'azzardo*
92351100-7 *Servizi di gestione di lotterie*
92351200-8 *Servizi di gestione di case da gioco*
92352000-3 *Servizi connessi alle scommesse*
92352100-4 *Servizi di gestione di macchine per scommesse sui campi di corsa*
92352200-5 *Servizi di allibratori*
92360000-2 *Servizi pirotecnici*
92400000-5 *Servizi di agenzie di stampa*
92500000-6 *Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali*
92510000-9 *Servizi di biblioteche e archivi*
92511000-6 *Servizi di biblioteche*
92512000-3 *Servizi di archivi*
92520000-2 *Servizi di musei, di salvaguardia di siti ed edifici storici e servizi affini*
92521000-9 *Servizi di musei*
92521100-0 *Servizi di esposizione in musei*
92521200-1 *Servizi di salvaguardia di reperti e oggetti esposti*
92521210-4 *Servizi di salvaguardia di reperti*
92521220-7 *Servizi di salvaguardia di oggetti esposti*
92522000-6 *Servizi di salvaguardia di siti ed edifici storici*
92522100-7 *Servizi di salvaguardia di siti storici*
92522200-8 *Servizi di salvaguardia di edifici storici*
92530000-5 *Servizi di giardini botanici e zoologici e servizi di riserve naturali*
92531000-2 *Servizi di giardini botanici*
92532000-9 *Servizi di giardini zoologici*
92533000-6 *Servizi di riserve naturali*
92534000-3 *Servizi di salvaguardia della fauna selvatica*
92600000-7 *Servizi sportivi*
92610000-0 *Servizi di gestione di impianti sportivi*
92620000-3 *Servizi connessi allo sport*
92621000-0 *Servizi di promozione di manifestazioni sportive*
92622000-7 *Servizi di organizzazione di manifestazioni sportive*

(2) *ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.*